

Gamberale, 17.08.2017

Al

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
alla c.a. del
PRESIDENTE
DIRETTORE
CONSIGLIO DEL PARCO
UFFICIO MONITORAGGIO E GESTIONE
BIODIVERSITA'
UFFICIO URBANISTICO TERRITORIALE
PEC: parcomajella@legalmail.it

e p.c. Al

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale del Territorio e del Mare
Divisione II
PEC: PNM-II@pec.minambiente.it
MAIL: maturani.antonio@minambiente.it

Alla

PROCURA GENERALE
CORTE DEI CONTI
PEC: abruzzo.procura@corteconticert.it

Al

COMITATO REGIONALE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
REGIONE ABRUZZO
A tutti i componenti della Seduta del 30.05.2017
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche Sviluppo Rurale
Servizio Territoriale DPD026
PEC: dpd026@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche
Servizio Valutazione Ambientale
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e
Logistica,
PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it
PEC: dpe004@pec.regione.abruzzo.it

Al

REGIONE ABRUZZO
PRESIDENTE COMMISSIONE VIGILANZA
c/o Servizio affari assembleari e commissioni
PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it

All'

ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO
MAIL: info@salviamolorso.it

Al

WWF ABRUZZO
PEC: luciano.ditizio@pec.odg.abruzzo.it

Alla

LEGAMBIENTE ABRUZO

Mail: info@legambienteabruzzo.it

presidente@legambiente.it

a.nicoletti@legambienteabruzzo.it

INTERVENTO: PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d’Azione III.2.1.A – Iniziativa ristrutturazione ed ammodernamento di impianto scioviario esistente nel Centro Turistico “Oasi del Cervo” a Gamberale.

Riscontro Vs nota del 07.08.2017 prot. 9128

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) – Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu, nel riscontrare le innumerevoli inesattezze riportate nella nota richiamata in oggetto si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, nel prendere atto che la nota del Direttore risulta l’ultima inoltrata allo scrivente, visto il contenuto ed il tono né sono ben lieto poiché si parla di mele e quando non si ha contezza delle mele si cerca di risponde parlando di pere ammesso che si abbia contezza anche delle pere.


Vorrei ricordare al Direttore che i chiarimenti che Egli doveva fornire e che oggi definisce banalità e che nulla hanno a che fare con la realtà, relativi al N.O. prot. 8099/2015, risultavano sollecitati dal Ministero dall’Ambiente a partire dal 18.05.2016, rispetto ai quali dopo oltre 15 mesi il Parco non ha mai voluto o meglio non ha saputo fornire i dovuti chiarimenti nel merito.

Poiché ritengo opportuno la litania soprattutto per rinfrescare la memoria, riporto ciò che il Ministero dell’Ambiente con nota del **06.10.2016** prot. 0021079/PNM richiedeva espressamente al Parco:

Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede a codesto Ente Parco di porre in atto le necessarie verifiche sulla problematica, al fine di accertare se l’intervento in argomento rientri nei limiti posti dal DM 17 ottobre 2007 “*Criteri Minimi*”, qualora l’impianto in questione risultasse interno alla ZPS IT7140129 “*Parco nazionale della Majella*”, o se ricada nelle categorie assoggettate ai divieti stabiliti con l’art. 5, comma, 1, lett. m) del D.M. medesimo.

Si rimane in attesa di riscontro.

Il Dirigente
Dr. Antonio Maturani



Ebbene rispetto a tale nota che risale al 06.10.2016, quando neanche si parlava di procedura VIA il cui inizio avvenne solo in data 16.12.2016, dunque due mesi e mezzo la nota ministeriale, il Parco della Majella in tale lasso temporale non ritenne di fornire il doveroso riscontro, restando in attesa per 8 mesi del soccorso posto in essere dal Comitato VIA con giudizio 2788/2017.

Comunico al Ministero dell’Ambiente che stando allo scritto del Direttore che il Parco volutamente ha omesso di rispondere liquidando la richiesta di chiarimento formulata con svariate note ministeriali come banale, pretestuosa e non attinente alla realtà dei fatti.

Evidenzio che il ribadire fatti e circostanze da parte dello scrivente, ampiamente argomentati e supportati da atti e richiami normativi, per cui la litania di cui parla il Direttore si è resa indispensabili ogni qualvolta poiché con il dovuto rispetto per chi è afflitto da tale deficit non vi è peggior sordo di chi non vuol sentire e perché un domani eventualmente nessuno possa dire di non sapere.

A. Ritornando sulla questione della tipologia di intervento, si evidenzia che la Regione Abruzzo tramite il Dipartimento Regionale competente con nota prot. RA/0049644 del **28.02.2017**, inoltrata anche al Parco, ribadiva, **chiarendo** tecnicamente e con fondamento normativo ed in maniera esplicita, che l’intervento era da assimilarsi ad un **NUOVO IMPIANTO**. Tale nota chiarificatrice invece per il Direttore ha generato di fatto una serie polemiche, in pratica andava a rompere le uova nel paniere; polemiche che il Direttore però come

al solito non chiarisce chi le abbia posto in essere poiché anche lo scrivente si era attenuto al contenuto proprio della nota inoltrata anche a chi scrive e che la Regione Abruzzo tramite il Dipartimenti Fili Fissi aveva reso su esplicita richiesta formulata dal Ministero dell'Ambiente con nota del 02.02.2017 prot. 0002225/PNM che di seguito si ripropone:

m. amte. PNM. REGISTRO UFFICIALE. USCITA. Prot. 0002225. 02-02-2017



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

DIVISIONE II
BIODIVERSITA', AREE PROTETTE, FLORA E FAUNA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0002225/PNM del 02/02/2017
DIV II

Al Parco Nazionale della Majella
parcomajella@legalmail.it

Al Regione Abruzzo
dpe@pec.regione.abruzzo.it
dpe004@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
nobbaa@pec.regione.abruzzo.it

Al Comune di Gamberale
comune.gamberale@pec.it

tre allegati a tutti gli indirizzi

OGGETTO: segnalazione recante - PAR FAS 2007/2013 - Obiettivo operativo III.2.1 - Linea d'azione III.2.1.A - Iniziativa ristrutturazione e ammodernamento di impianto scioviario esistente nel Centro turistico "Oasi del cervo" a Gamberale.

Si fa seguito all'ultima nota di questo Ufficio, prot. 1493/PNM del 24.01.2017, al fine di fornire le ultime segnalazione pervenute dall'Ing. Buccì, utili a consentire a codesti Enti di poter formulare riscontro sul tema esposto.

E' utile precisare che, per la tematica in questione, la competenza di questa Direzione Generale è limitata agli aspetti di vigilanza sull'applicazione della Legge 394/91 e della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per i quali questo Ufficio con diverse note ha richiesto informazioni al Parco Nazionale della Majella.

Nello specifico, le comunicazioni del 06.12.2016 e del 15.11.2016 fanno riferimento alle valutazioni condotte dall'Autorità regionale in merito al progetto in questione, ed in particolar se gli interventi sull'impianto siano da considerarsi come sostituzione dello stesso o come realizzazione ex novo della struttura, per la quale sarebbe richiesto l'assoggettamento a procedura di VIA.

Divisione II - Scr. II
LIVRE

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223433/28 - Fax 06-57223470
PEC: PNM-II@pec.minambiente.it

Come è noto, la risoluzione di detta interpretazione non si incardina in capo ai compiti attribuiti a questa DG PNM.

Pertanto si inoltrano all'attenzione dell'Autorità regionale e dell'Amministrazione comunale le segnalazioni in parola, con la richiesta di provvedere al riscontro diretto delle osservazioni avanzate dal segnalante.

Per quanto riguarda gli aspetti riferito al nulla-osta già reso dal Parco Nazionale della Majella con parere prot. 8099/2015, si invita altresì l'Ente Parco a voler riscontrare le diverse richieste inoltrate.

Si rimane in attesa di riscontro.

Il Dirigente

Dr. Antonio Maturani

Nella riportata nota ministeriale facente parte del procedimento VIA che, come il Direttore potrà notare risultava inoltrata a vari Enti e Dipartimenti Regionali e non al Comitato VIA, si evincono due passaggi fondamentali e salienti.

Nel primo (evidenziato in rosso), il Ministero richiedeva alle AUTORITA' REGIONALI, vale a dire quelle individuate ed indicate in indirizzo dal Ministero stesso e non da chi scrive tra cui come detto non compare alcun interessamento/coinvolgimento nel merito del Comitato VIA, le valutazioni poste in essere al fine della corretta individuazione della tipologia di intervento vale a dire se l'intervento fosse da intendersi quale sostituzione o nuovo impianto.

Da quanto risulta agli atti, rispetto a tale nota ministeriale, la Regione Abruzzo riscontrava tramite il Dipartimento Regionale competente (DPE004) proprio con nota prot. RA/0049644 del **28.02.2017**, ribadisco per opportuna litania inoltrata anche al Parco, confermando il concetto di cui alla precedente comunicazione prot. RA/0024466/16 del 26.08.2016 rimessa al Comune di Gamberale, **chiarendo** definitivamente, tecnicamente e con fondamento normativo ed in maniera esplicita, che l'intervento era da assimilarsi ad un **NUOVO IMPIANTO**.

Nel secondo passaggio (evidenziato in blu), il Ministero tornava a chiedere per l'ennesima volta i dovuti riscontri al Parco nel merito del N.O. 8099/2015.

Egregio Direttore del Parco, rispetto a quanto da Lei riportato nella Vs ultima nota di cui riporto stralcio:

Domanda!

Quale altra giustificazione avrei dovuto dare alla S.V. che, testardamente reiterava per quasi due anni né più né meno le stesse richieste? non erano abbastanza chiare le motivazioni espresse nel Nulla Osta? di che contezza avrei dovuto dare del mio comportamento, non si sapevano leggere le motivazioni espresse nel Nulla Osta?

Le motivazioni espresse nel N.O. prot. 8099/2015 non erano affatto chiare non tanto allo scrivente ma bensì al Ministero dell'Ambiente.

Domanda!

Forse lo stesso Ministero non sapeva leggere le motivazioni espresse, tanto da richiedere chiarimenti non svariate note ministeriali?

Ricordo che a fronte di tali note ministeriali il Parco ha taciuto per oltre 15 mesi salvo poi riprendere linfa dopo il soccorso del Comitato VIA.

Forse il Parco non era in grado di chiarire nel frattempo nel merito di un proprio atto?

Il silenzio posto in essere dal Parco per circa 15 mesi ritengo rappresenti una circostanza grave, totalmente in contrasto con il principio di trasparenza e che non dà una bella immagine dell'Ente Parco.

Sempre nella Vs ultima nota, il Direttore chiede spiegazioni allo scrivente del perché il Comitato VIA con Giudizio 2788/2017 avesse definito l'intervento quale sostituzione di impianto preesistente e non come nuovo intervento. Riporto relativo stralcio:

... mi può spiegare perché il CCR-VIA con il Giudizio n.2788/2017 ha dichiarato che "l'intervento in discussione non costituisce opera di intervento di nuova realizzazione poiché trattasi di sostituzione di un impianto preesistente"? Eppure stiamo parlando di Regione Abruzzo e di uffici che si interfacciano tra loro quando devono essere rilasciate autorizzazioni del genere o concessi contributi a valere su fondi europei quali quelli del Masterplan.

Ma come, Lei direttore che vorrebbe darmi delle consulenze, chiede a me? Comunque essendo lo scrivente di animo buono, con la mia litania cerco sempre di spiegare più volte a chi possono sfuggire semplici concetti.

Egregio Direttore a riguardo dell'operato del Comitato VIA ritengo che lo scrivente abbia esplicitato chiaramente il tutto con la nota del 09.06.2017 e seguenti che invito a rileggersi attentamente.

Comunque, ritengo opportuno sempre con la dovuta litania chiarire per l'ennesima volta che l'assunto del Comitato VIA risulta infondato e non supportato dal punto di vista normativo.

Innanzitutto, evidenzio che forse il Direttore è a conoscenza di rapporti tra gli uffici regionali che si interfacciano tra di loro e che sfuggono allo scrivente; scrivente il quale a differenza del Direttore basa i propri scritti non su supposizioni e quant'altro ma sulla scorta di quanto riportato in atti, documenti e da quanto previsto dalle norme.

Nel caso in essere, gli atti e documenti rappresentano che il Ministero dell'Ambiente avesse chiesto alle AUTORITÀ REGIONALI di sciogliere il dilemma a riguardo della tipologia di intervento e che la Regione Abruzzo tramite il Dipartimento DPE004 avesse chiarito con nota prot. RA/0049644 del **28.02.2017** inoltrata anche al Parco ed al Comitato VIA che l'intervento dovesse intendersi quale **nuovo impianto**. Tanto ed in maniera chiara e limpida dicono le carte egregio Direttore.

Che poi il Comitato VIA solo ed elusivamente in sede decisionale nella seduta del 30.05.2017, contravvenendo al chiarimento reso della Regione tramite il Dipartimento DPE004, pose in essere con Giudizio 2788/2017 un proprio assunto non supportato da alcuna norma e con il quale si definiva in maniera dogmatica l'intervento quale sostituzione e non nuovo intervento, ebbene Egregio Direttore tale aspetto dovrebbe farselo chiarire dallo stesso Comitato.

Per quanto mi è dato sapere sulla base della mia modesta conoscenza, ribadisco che quanto esplicitato dal Dipartimento DPE004 è ampiamente esaustivo poiché supportato dalle norme (DM 23/1985 e LR 24/2005) relativamente al fatto che l'intervento dovesse intendersi come nuovo impianto poiché sin dal 2008 risultava scaduta la vita tecnica ed a tale circostanza aggiungo e ribadisco che sin da allora non essendo stato rimosso il vecchio impianto e non godendo più di alcun tipo di autorizzazione esso rappresentava un abuso edilizio, ambientale ed ecologico, rispetto al quale egregio Direttore non risulta ad oggi alcuna attività del Parco. Non vorrei che tale carenza fosse alla base della continua ostentazione al fine di autorizzare l'intervento a tutti i costi.

Ma poiché a quanto pare il chiarimento reso dalla Regione non è sufficiente per il Direttore, rappresento che l'assunto di cui al Giudizio n. 2788/2017 fu posto in essere in palese difformità e contrapposizione di altro Giudizio reso dallo stesso Comitato, così facendo disconoscendo il proprio precedente operato e non dando seguito ad una linearità di giudizio.

A tal riguardo specifico quanto segue.

Il Comitato VIA all'epoca presieduto dall'Avv. Cristina De Gerardis, con Giudizio n. 2588 del 03.12.2015 autorizzò l'intervento relativo alla seggiovia "Fontari – Campo imperatore".

Ebbene in tale Giudizio reso a fronte di una seria e completa istruttoria, tra le prescrizioni imposte all'epoca si evince che al fine di poter convenire ed inquadrare l'intervento quale SOSTITUZIONE il Comitato VIA e non lo scrivente, prescrisse che l'impianto dovesse sovrapporsi in maniera fedele rispetto all'esistente compresi i punti di partenza ed arrivo.

Per dovere e correttezza di rappresentazione si riporta stralcio del Giudizio n. 2588/2015:

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI

1. Che la localizzazione dell'impianto che verrà realizzato si sovrapponga in maniera fedele all'attuale tracciato, ivi compresi il punto di partenza e di arrivo, coerentemente con la qualificazione dell'istanza come "Sostituzione - Campo Imperatore";

Ebbene, qualora ciò non dovesse ancora bastare, quanto prescritto nel Giudizio 2588/2015, risulta confermato in ultimo nel merito con Giudizio n. 2797 del 22.06.2017 reso appena 23 giorni dopo il Giudizio n. 2788/2017 relativo all'impianto di Gamberale.

Anche in questo caso si riporta stralcio di cui alla relazione istruttoria allegata al Giudizio 2797/2017:

SEZIONE II
CONTENUTI PRECEDENTE GIUDIZIO CCR-VIA 2588/2015

Nella seduta del 03/12/2015 il CCR-VIA ha esaminato il progetto in oggetto e con giudizio n. 2588 ha espresso **parere favorevole con le prescrizioni seguenti:**

1. *Che la localizzazione dell'impianto che verrà realizzato si sovrapponga in maniera fedele all'attuale tracciato, ivi compresi il punto di partenza e di arrivo, coerentemente con la qualificazione dell'istanza come "Sostituzione – Campo Imperatore";*

Si spera che fronte della richiesta a me formulata dal Direttore del Parco, la risposta sia chiara ed esaustiva e possa essere compresa dal Direttore stesso, tanto più che la sostituzione dell'impianto Fontari a Campo Imperatore riguardava e riguarda un impianto in esercizio la cui vita tecnica prevedeva la scadenza nel 2032.

L'impianto scioviario a Gamberale come detto più volte detto nella litania, fa riferimento ad un impianto:

- *la cui vita tecnica risulta scaduta nel 2008 e che il nuovo intervento che si vuol porre in essere la Regione Abruzzo tramite il Dipartimento Regionale competente (DPE004) ha definito quale NUOVO IMPIANTO e non come SOSTITUZIONE;*
- *che dal 2008 non gode di alcuna autorizzazione è per quanto tale l'esistente rappresenta un abuso edilizio, ambientale ed ecologico;*
- *che non prevede la fedele corrispondenza tra il punto di partenza e di arrivo poiché la stazioni di valle e di monte risultano localizzate in maniera palesemente differente rispetto all'esistente e tale circostanza risultava nota al Parco sin dal luglio 2015;*

Appare o per lo meno dovrebbe essere chiaro a tutti, della forzatura che il Comitato VIA ha posto in essere con Giudizio n. 2788/2017 definendo l'intervento di Gamberale come sostituzione e non nuovo intervento, forzatura in netto e palese contrasto con l'orientamento in precedenza assunto dal Comitato stesso, disconoscendo tesi assunte rispetto ad un intervento simile.

Per opportunità riporto la tipologia di intervento di cui al giudizio 2588/2015 (Campo Imperatore) ed al giudizio 2788/2017 (Gamberale):

**CCR-VIA – COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n°	2588 del	03/12/2015
Prot n°2015	294713 del	23/11/2015
Ditta proponente	CENTRO TURISTICO DEL GRAN SASSO S.p.A.	
Oggetto	Sostituzione seggiovia "Fontari - Campo Imperatore" - Riesame	
Comune dell'intervento	L'AQUILA	Località Campo Imperatore
Tipo procedimento	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e sss. del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.con annessa VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.	
Tipologia progettuale	D.Lgs. 152/06, all. IV, punto 7 lettera c	

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n°	2788 del	30/05/2017
Prot n°	2017122439 del	19/12/2016
Ditta proponente	Comune di Gamberale	
Oggetto	Ristrutturazione e ammodernamento di un impianto scioviario esistente nel centro turistico OASI DEL CERVO	
Comune dell'intervento	GAMBERALE	<i>Località</i> La Forcella
Tipo procedimento	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii	
Tipologia progettuale	pt.7 lett.c) All.IV D.Lgs 152/2006 e smi	

Purtroppo come per i ragazzini o amanti di enigmistica per far comprendere un concetto bisogna arrivare anche al gioco "cerca la differenza" tra le due tipologie progettuali.

Ebbene non vi è alcuna differenza nell'individuazione della tipologia dell'opera, salvo però al fine di ritenere l'intervento quale SOSTITUZIONE prescrivere in un sol caso, quello di Campo Imperatore la perfetta corrispondenza tra il vecchio impianto ed il nuovo compreso la localizzazione delle stazioni di valle e di monte, il tutto a dimostrare che l'uniformità di giudizio è una propria e vera chimera.

Appare evidente che la pezza che ha cercato di porre in essere il Comitato VIA con il giudizio 2788/2017 risulta essere peggio del buco.

Inoltre da evidenziare che per l'intervento a Campo Imperatore la società proponente rimise il PROGETTO DEFINITIVO oggetto di giudizio n. 2588/2015, giudizio nel quale fu prescritto anche che, prima dei lavori il progetto elaborato a seguito delle prescrizioni impartite fosse di nuovo sottoposto al comitato VIA così come avvenuto e riscontrato nel successivo giudizio n. 2797/2017.

Invece per quanto riguarda l'intervento in oggetto, il Comune sottopose a VIA il PROGETTO ESECUTIVO e non quello DEFINITIVO, allegando una serie di autorizzazioni/pareri/nulla acquisiti sulla base del progetto definitivo e non attinenti affatto e riferibili al progetto esecutivo oggetto di VIA.

In questo caso però il Comitato con Giudizio 2788/2017 benché a fronte di numerose prescrizioni non richiedeva che il progetto esecutivo in variante rimodulato fosse di nuovo sottoposto al Comitato ma demandava il tutto alla sola nuova approvazione dell'Ente Parco.

Eppure con Giudizio n. 2788/2017:

- fu stralciata l'area a parcheggio, per cui al Comitato VIA non interessa a quanto pare conosce nella sua interezza l'intervento poiché si disinteressa di come si possa raggiungere l'impianto ed usufruirne e del relativo impatto ed incidenza rispetto ad un'area tutelata;
- fu prescritto il rispetto dell'autorizzazione forestale quando con tale atto fu autorizzato un movimento terra per circa 240 mc. quando il progetto esecutivo oggetto di VIA prevedeva un quantitativo da movimentare pari a 764 mc a cui aggiungere gli ulteriori quantitativi derivanti dalla demolizione totale delle vecchie opere fondali;
- l'installazione del gruppo elettrogeno all'interno di un fabbricato senza specificare quale visto che ne risultano presenti due e l'esecuzione di opere atte ad evitare il percolamento nel terreno di liquidi che dovessero fuoriuscire dal gruppo stesso senza che ad oggi sia noto quali siano dette opere;

Inoltre le prescrizioni di una diversa dislocazione del gruppo elettrogeno e lo stralcio del parcheggio, di fatto rendono inutile lo studio di impatto acustico oggetto di VIA poiché variano le ipotesi poste alla base dello studio con sperpero di denaro pubblico così come non è più attinente il piano di utilizzo rocce e terre da scavo poiché quello oggetto di VIA era riferito ad una movimentazione di 764 mc. mentre con la prescrizione del rispetto dell'autorizzazione forestale la movimentazione assentita era pari a 240 mc.. Poiché con giudizio n. 2788/2017 non si demandava ad una nuova autorizzazione a riguardo non è chiaro

quali lavorazioni debbano essere modificate e variate affinché il movimento terra rientri quantitativamente nella soglia autorizzata.

Nulla a quanto pare interessa al Comitato VIA a riguardo dei servizi igienici e di come e dove saranno convogliati i reflui e di come e dove si dovesse attingere per quanto riguarda il servizio idrico, così come sull'eventuale incidenza rispetto alla Fonte Coperchira.

Invece per quanto attiene l'intervento a Campo Imperatore nella relazione istruttoria si evidenziava che:

La fornitura di acqua per i servizi igienici, per il personale tecnico dell'impianto, avverrà con condotte interratoe addotte dalla rete esistente; piccole vasche Imhoff avranno funzione di ricettore per le modestissime quantità di liquami prodotti (uno /due abitanti equivalenti) e saranno completate con 20 metri di tubazione di sub irrigazione.

Ricordo inoltre al Direttore che gli impianti di Campo di Giove risultano essere in esercizio ed autorizzati da tempo, a differenza di quello di Gamberale la cui vita tecnica è terminata sin dal 2008 e per quanto riportato anche nella litania della presente, spero abbia compreso che l'intervento è da assimilarsi a **nuovo impianto** e non sostituzione, ed in quanto tale ai sensi del DM 17.10.2007 "Criteri Minimi", della DGR. 451/2009, della DGR 877/2016 e dell'art. 12 delle norme attuative del piano del parco l'intervento così come proposto, compreso la diversa dislocazione delle stazioni di monte e di valle in area tra l'altro soggetta a vincolo paesaggistico, **non è assentibile**.

Naturalmente se il Parco Nazionale della Majella, che insieme al Comune di Gamberale risultano gli unici ad oggi nell'avere contezza di quanto previsto nella VARIANTE al progetto esecutivo tenuta però sconosciuta al pubblico interessato, dovesse ravvisare che sussistono tutte le condizioni affinché l'intervento sia meritevole di approvazione, lo autorizzi.

Restando sull'argomento, per quanto concerne ciò che il Direttore rappresenta con il punto 1 e che riporto:

1. L'impianto esistente non può essere considerato un abuso edilizio in quanto la sua realizzazione è stata autorizzata dagli enti preposti e se la sua vita tecnica è arrivata a scadenza (fine vita impianto) la stessa va rinnovata per rendere sicuro e fruibile l'impianto al pubblico e non va intesa come nuova costruzione. Poi, visto che Lei ha avanzato un esposto alla magistratura inquirente, sarà lo stesso magistrato a definire la questione, non certamente Lei o l'Ente Parco.

È del tutto evidente che il Direttore nonostante ritenga di volermi dare consulenze gratis, ignora la materia. Il rinnovo della vita tecnica egregio Direttore va richiesto prima della scadenza e non dopo 8 anni, visto che per l'impianto esistente risultava scaduta dal 2008 e proprio sulla base di ciò il Dipartimento Regionale competente DPE004 Fili Fissi ha definito l'opera quale NUOVO IMPIANTO poiché non può trattarsi di alcun rinnovo e/o sostituzione.

Egregio Direttore le porgo un esempio che spero possa aiutarla nel comprendere; il rinnovo della patente va richiesto prima della scadenza e non dopo 8 anni. In tal caso si deve rifare l'esame ed ottenere una NUOVA patente di guida. Spero abbia compreso.

Anzi le dirò di più, il vecchio impianto risulta non più funzionante sin dal 2002, per cui la invito a verifica se dal 2002 al 2008 l'impianto fu oggetto o meno dei dovuti controlli e revisioni.

Inoltre, stando a quanto Lei scrive è quanto mai necessario la litania visto che per Lei è critico l'argomento. Come ho rappresentato nella nota del 09.06.2017, il DM 23/1985, art. 3 comma 3 punto 3.1 lett. d) prevede:

3. -- Vita tecnica degli impianti.

3.1. -- La vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita come segue per le diverse categorie di impianti:

d) sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili: 30 anni;

Contestualmente, la LR 24/2005 all'art. 21, recita quanto segue:

Art. 21

Durata della autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione è pari alla vita tecnica degli impianti.

ed al successivo art. 26 prevede:

Art. 26

Restituzione in pristino dei terreni

1. Nel caso di estinzione dell'autorizzazione a qualsiasi titolo, il titolare della stessa è obbligato alla restituzione in pristino del terreno su cui insistono le opere dell'impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra e all'asportazione del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra utile destinazione. A tal fine presenta al Comune competente per territorio, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell'area. Il Comune approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni, comunica all'interessato il termine entro il quale il ripristino, la demolizione e l'asporto devono essere effettuati, preavvertendolo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del concessionario.
2. Decorso inutilmente il termine fissato, il Comune territorialmente competente dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori.

La Regione Abruzzo tramite il Dipartimento competente correttamente ha CHIARITO che essendo la vita tecnica scaduta nel 2008, l'istanza di autorizzazione ad oggi si configura quale NUOVO IMPIANTO. Le riporto ancora una volta il contenuto della nota:

Orbene, in considerazione che la sciovia esistente alla data della richiesta risultava essere con "vita tecnica scaduta", essendo scaduto il relativo N.O. nel 2008, l'intervento in oggetto è stato assimilato, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 23/1985 ad "nuovo impianto" ed è stata avviata la procedura prevista dai citati art. 5 e 7 della L.R. 24/2005, con la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale d'intesa con la II Commissione Consiliare.

Si ravvisa inoltre nello scritto del Direttore che la sua competenza urbanistica lo ha indotto nel portare ad esempio la ricostruzione nelle aree colpite del sisma, esempio totalmente non calzante e non attinente rispetto all'impianto scioviario e le spiego anche perché.

Il sisma come Lei saprà è un evento eccezionale rispetto al quale si opera e si interviene con legislazione ad hoc, tanto è vero che esistono strutture commissariali.

Le spiego inoltre che a tal riguardo il legislatore è dovuto più volte intervenire, anche rispetto alle aree soggette a vincolo paesaggistico tanto è vero che il DPR n. 31/2017 prevede procedure semplificate a riguardo della ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dal sisma.

Poiché forse a Lei sfugge che nel caso in essere siamo al di fuori del contesto della aree colpite dal sisma, la legislazione è chiara ed esaustiva e per le zone soggette a vincolo paesaggistico come l'area dove sorge l'impianto scioviario, è assentibile eventualmente solo la fedele ricostruzione rispettando l'area di sedime.

Per ulteriore chiarezza, per litania e per consentirle una approfondita riflessione urbanistica le ripropongo quanto già le avevo rappresentato nella nota del 09.06.2017 a seguito del suo richiamo al DPR 380/2001 di cui al punto 1) delle dichiarazioni rese in sede di audizione al Comitato VIA.

Ebbene, qualora la tesi assunta dal Comitato VIA vale a dire sostituzione di impianto preesistente, la si volesse intendere ai sensi del T.U. dell'edilizia e non rispetto al combinato disposto dell'art. 3 del DM 23/1985 e degli artt. 21 e 26 della LR 24/2005 l'opera andrebbe individuata tra gli *interventi di ristrutturazione* di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) il quale prevede però nell'ultima parte quanto segue:

.... Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia SOLTANTO ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

Poiché l'intervento è vincolato dal punto di vista paesaggistico, la *ristrutturazione* è consentita soltanto ove sia rispettata la sagoma.

Ma, il DPR 380/2001 non fornisce la definizione di sagoma e, benché il concetto sia intuitivo, ciò può essere oggetto di differenti interpretazioni, anche in relazione all'area di sedime per cui, stando ad autorevoli precisazioni ed interpretazioni giurisprudenziali correnti, **la nozione di sagoma è intimamente legata all'area di sedime, pertanto la nozione di sagoma di cui all'art. 3, comma 1 lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia comprende l'intera conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale e, consequenzialmente, anche il rispetto della pregressa area di sedime.**

Nel caso in essere l'area di sedime è da individuarsi nell'ingombro del tracciato del *nuovo impianto* il quale però non rispetta fedelmente quello esistente poiché le stazioni di valle e di monte risultano dislocate in maniera differente.

Le ricordo che a riguardo dell'intervento a Campo Imperatore il Comitato VIA con giudizio 2588/2015 aveva prescritto la perfetta corrispondenza tra il vecchio e nuovo tracciato dell'impianto compreso la localizzazione delle stazioni di monte e di valle, il tutto al fine di ritenere l'intervento quale SOSTITUZIONE.

Nel caso dell'impianto scioviaro a Gamberale presente all'interno di una zona soggetto a vincolo paesaggistico, l'interpretazione inerente la SOSTITUZIONE non può essere adottata anche perché il nuovo impianto prevede appunto diverse dislocazioni della stazione di monte e di valle per cui, non potendosi trattare di ristrutturazione in quanto non si rispetta totalmente la pregressa area di sedime, l'intervento anche qualora lo si voglia connotare ai fini del DPR 380/2001 non rientrerebbe all'interno degli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) né tantomeno in quelli di cui alla lett. a), b) e c) dello stesso articolo ma andrebbe individuato tra quelli di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) "interventi di nuova costruzione", *quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.*

Per cui anche in questo ulteriore caso ritengo non vi sia alcuna incertezza nel definire l'opera in oggetto quale *nuovo intervento* così come giustamente chiarito a tutti nel febbraio 2017 dal Dipartimento Regionale competente.

Se Lei egregio Direttore non vuol o non riesce a comprendere non so più che farle, contestualmente però la invito ad evitare una certa spavalderia e rappresentazioni fuori luogo, rispetto alle quali forse dovrebbe farsi un esame di coscienza ed un bagno di umiltà, stando a cosa riporta nella sua nota e che ripropongo:

Ora Le faccio la gentilezza di rispondere a quello che ha richiesto, per la qual cosa non pretendo alcun compenso professionale, atteso che sono consulenze che dovrebbero essere compensate a pagamento.

Egregio Direttore del Parco ma di cosa stiamo parlando e di cosa vuole disquisire con lo scrivente?

Si legga bene le carte e si documenti in maniera adeguata ed approfondita prima di chiamare in causa lo scrivente. Lei ritiene possa darmi consulenze. Ne dubito fortemente, anzi ne sono certo.

E Lei, stando a quanto scrive, pretenderebbe un compenso come consulente? Ma si rende conto proprio di ciò che scrive? Consulente di cosa, forse di vagheggi solo a Lei noti.

La domanda sensata invece è perché dobbiamo pagare le tasse affinché si assicurino compensi a determinate figure. Mi scusi ,anzi no, ma alla luce di ciò che scrive mi chiedo come fa nel rivestire il ruolo di Direttore del Parco Nazionale della Majella.

Lei tende a presumere molto, anzi troppo e nel darsi da solo tanto credito ma a quanto pare tanto fumo e poco arrosto anzi dell'arrosto proprio nulla, parlando anche di vecchi rancori che io dovrei avere nei confronti dell'amministrazione comunale; a tal riguardo la invito a cambiare o scegliersi meglio gli informatori.

La repulsione dello scrivente è palese solo ed esclusivamente nei confronti di un intervento che così come posto in essere, usufruendo di cospicui fondi pubblici, risulta in netto contrasto con le norme ed in quanto tale non assentibile e nei confronti di chi dovrebbe vigilare e far rispettare le norme ed invece non lo fa, ostinandosi invece senza autorevolezza ma con fare autoritario solo ed esclusivamente nel tentativo di contrapporsi allo scrivente.

Invece di presumere, di parlare di litania, di ergersi al consulente del nulla e di classificare come un patetico scontro la rappresentazione di fatti ed atti ben documentati e supportati dallo scrivente, si attenga al merito delle questioni ed a ciò che dispongono le norme compreso le norme attuative del piano del parco di cui mi permetto di consigliare una maggiore ed approfondita lettura.

Concordo pienamente con Lei sul punto che non mi debba più inoltrare sue ulteriori patetiche note, soprattutto al fine di salvaguardare l'immagine e l'autorevolezza che dovrebbe avere e rappresentare l'Ente Parco Nazionale della Majella.

Ciò che vi è di veramente di patetico è il distorcere le norme e voler piegare Enti ed Istituzioni, nell'ostinazione di approvare ed autorizzare un intervento a tutti i costi, intervento che così come proposto nel merito e nel metodo da parte del Comune di Gamberale risulta e risultava non assentibile neanche dal Comitato VIA poiché trattasi palesemente di nuovo impianto e non di sostituzione.

Così facendo non si evince alcuna autorevolezza da chi continua nel voler contrastare per partito preso le criticità ben evidenziate e segnalate dallo scrivente, anzi si discende nel fare autoritario che è cosa distinta e diversa dall'autorevolezza.

I tempi del film de Il Marchese del Grillo, impersonato da Alberto Sordi, sono passati ed oggi la realtà è tutt'altra cosa.

Egregio Direttore, il Parco non si deve sostituire a nessun responsabile di qualche sportello dell'edilizia, ma deve fare il proprio dovere nel rispetto e nel far rispettare le norme vigenti. Le specifico inoltre che l'ultima parola a riguardo che l'intervento debba intendersi come sostituzione o nuovo impianto non spetta di certo al Comune di Gamberale ma bensì alla Regione Abruzzo e dunque al Dipartimento competente (DPE004) al quale ai sensi della LR 24/2005 spetta l'onere di autorizzare l'intervento ed a tal riguardo proprio il Dipartimento Fili fissi con ben due note la prot. RA/0024466/16 del 26.08.2016 indirizzata al Comune di Gamberale e la prot. 0049644 del 28.02.2017 resa su sollecito del Ministero dell'Ambiente e rimessa anche al Parco ed al Comitato VIA, definiva l'opera quale NUOVO IMPIANTO.

Ora se questo non lo si riesce a comprendere o non lo si vuole comprendere è un problema di chi non intende, di certo non dello scrivente

Si invita il Ministero dell'Ambiente individuato in indirizzo, anche sulla scorta di quest'ultima comunicazione nel porre in essere i dovuti approfondimenti e deduzioni nel merito e non attenersi eventualmente solo ed esclusivamente a ciò che il Direttore del Parco rappresenta nelle proprie note pavoneggiandosi a consulente o all'assunto del Comitato VIA di cui al giudizio n. 2788/2017 che non ha alcun fondamento normativo oltre che posto in essere in totale e netta contrapposizione di precedente ed altro giudizio reso dal Comitato stesso.

- B.** Apprendo che il Direttore del Parco è a conoscenza che lo scrivente ha prestato servizio presso una P.A. ed oltre a ciò informo lo stesso Direttore che lo scrivente è stato membro del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo (CRTA) oltre che aver contributi versati anche con mansioni di umile operario nel settore edile ed oltre ad aver lavorato come ingegnere anche presso la TOTO S.P.A. e tant'altro, ma forse anzi quasi sicuramente il mio curriculum non è paragonabile rispetto a quello di un Direttore di un Parco Nazionale che sicuramente sarà più corposo visto che vorrebbe darmi anche delle consulenze.

Comunque, poiché il Direttore del Parco ha contezza solo di parte del mio passato, qualora fosse interessato a saperne di più se ha la gentilezza di comunicarmi un indirizzo mail personale provvederò ad inviarLe il mio curriculum ed anche qualche foto di quando ero bambino.

Ora, rappresento il mio disaccordo con il Direttore del Parco anche relativamente al fatto che lo scrivente non abbia un interesse diretto in riferimento all'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

Che le carte della variante al progetto esecutivo si vogliono tener segrete già lo si era capito.

Comunque, a tal riguardo evidenzio che tale interesse risulta già riconosciuto dal Comune di Gamberale il quale ai sensi proprio della L.241/1990 autorizzò la presa visione del progetto definitivo redatto dalla C&S ingegneri associati e dal Geol. Pellicciotta.

Per quanto riguarda l'accesso civico, oltre che essere disciplinato dalle fonti legislative richiamate dal Direttore, mi risulta ancora attuale e vigente la Convenzione di Aarhus.

Per quanto concerne le motivazioni del N.O. 8099/2015, poiché il Direttore del Parco ritiene che esse fossero ampiamente esplicitate nello stesso N.O. forse sfugge al Direttore stesso che i chiarimenti venivano richiesti non dallo scrivente ma bensì dal Ministero dell'Ambiente con innumerevoli note a partire dal 18.05.2016 rispetto alle quali, il Parco ha sempre omesso i dovuti riscontri.

Apprendiamo dalla Sua ultima nota di non essersi mosso con ritardo perché le criticità evidenziate dallo scrivente rispetto alle quali a questo punto stando all'assunto del Direttore, anche il Ministero dell'Ambiente perdeva tempo nello scrivereLe svariate note con le quali Le chiedeva contezza rispetto al contenuto del N.O. 8099/2015, poiché risultavano pretestuose e banali, riferite solo ad ipotetici assunti che nulla hanno a che vedere con la realtà.

Per cui ad avviso del Direttore, rispetto al N.O. 8099/2015 era ed è banale e pretestuoso e fuori dalla realtà che il Parco Nazionale della Majella chiarisse al Ministero del perché autorizzò con N.O. un intervento rispetto al quale:

- *il Parco non si pose il problema di come avvenisse l'azionamento e funzionamento del nuovo impianto ed i relativi ed innegabili riflessi rispetto ad un'area tutelata. Dimenticavo che tale scoperta è stata da Lei fatta egregio Direttore solo il 30.05.2017 in sede di audizione presso il Comitato VIA dove rilevò che il progetto definitivo analizzato dal Parco non prevedesse alcun gruppo elettrogeno a differenza di quanto rappresentato nel progetto esecutivo. Eppure come per altri interventi rispetto ai quali risulta che il Parco della Majella avesse inoltrato osservazioni durante il procedimento VIA, Lei quale Direttore poteva benissimo ravvisare il tutto tramite la visione dello SRA come fatto da me comune mortale, apportando il Suo fattivo contributo e non attendere la riunione del Comitato;*
- *il Parco non si pose il problema di come gli utenti potessero usufruire dell'impianto poiché nulla risulta nel N.O. 8099/2015 relativamente ad aree a parcheggio. Apprendiamo invece che a fronte della sua audizione del 30.05.2017 Lei suggeriva non è chiaro a chi, un servizio di trasporto con bus navetta;*
- *il Parco non si pose il problema della presenza di servizi igienici e relativo smaltimento dei reflui così come non si pose il problema relativo alla fornitura idrica;*
- *il Parco non si pose il problema dell'eventuale incidenza degli scavi rispetto alla Fonte Coperchiara, circostanza che Lei, nonostante voglia darmi consulenze, neanche ravvisò in sede di audizione ma di cui è venuto a conoscenza solo ed esclusivamente grazie a miei ultimi scritti;*

Comunico al Ministero dell'Ambiente che poteva risparmiarsi il sollecitare ripetutamente il Parco invitandolo più volte a dare contezza nel merito del N.O. 8099/2015, fuorviando anche lo scrivente che incalzava lo stesso Ministero a fronte di chiarimenti che non arrivavano, poiché per il Parco della Majella, rispetto ad un intervento da realizzarsi in area protetta, le criticità evidenziate erano banali, pretestuose e che nulla avevano a che fare con la realtà.

Tanto è vero che il Parco non si pose all'epoca alcuna delle problematica di cui sopra all'atto del rilascio del N.O. 8099/2015, che al punto 3 della nota del Direttore, risulta quanto segue:

3. Il progetto presentato al parco per il rilascio di N.O. era riferito solo ad un intervento di ristrutturazione e non prevedeva tutti gli aspetti connessi al funzionamento, quindi l'Ente ha risposto solo a quanto richiesto, tant'è che nella fase di presentazione del progetto esecutivo, quando si è posto il problema del gruppo elettrogeno, del parcheggio e dei servizi igienici, ha espresso le proprie valutazioni che riporterà nel nuovo Nulla Osta quando il progetto sarà valutato nella sua interezza.

Dunque è palese stando allo scritto del Direttore che con N.O. 8099/2015 fu autorizzato un impianto finanziato con fondi pubblici non funzionante e di cui non si tenne conto della sua complessità ed interezza

ma si è agito per stralci senza sapere cosa prevedesse uno stralcio rispetto all'altro. Proprio un bell'esempio di come l'Ente Parco esamina un intervento in area tutelata.

Egregio Direttore le faccio un ulteriore esempio affinché possa comprendere meglio. Nel rilascio di un permesso a costruire o nell'acquisire un qualunque parere o nulla osta non è che si può presentare solo il progetto riferito alla parte strutturale dell'opera tralasciando e non evidenziando il resto, ma l'intervento va rappresentato ed analizzato poi da chi di competenza nella sua interezza e complessità.

Vorrei ricordare al Direttore del Parco che il N.O. 8099/2015 fu allegato da parte del Comune di Gamberale quale parte integrante e sostanziale alla documentazione VIA e che le problematiche inerenti il gruppo elettrogeno, l'area a parcheggio ed i servizi igienici furono sollevate solo ed esclusivamente dallo scrivente con le varie osservazioni presentate e di certo non da Lei che forse era impegnato in altro. Lei egregio Direttore non risulta abbia inoltrato alcuna osservazioni durante il procedimento VIA e pure quale Direttore del Parco né aveva titoli, modi e tempi. Invece no, Lei ha preferito aspettare la seduta del Comitato, avvenuta subito dopo la partenza dell'Avv. Cristina De Gerardis, addirittura *per prendere visione del progetto esecutivo*, poiché a differenza di noi mortali, forse era troppa fatica analizzarlo tramite la visione presso lo SRA.

Stando sempre a quanto scrive il Direttore, le nuove valutazioni si riporteranno nel Nuovo Nulla Osta quando il progetto sarà valutato nella sua interezza.

Per cui è chiaro e lampante che il Comitato VIA con Giudizio n. 2788/2017, non valutò l'intervento nella sua complessità poiché l'interezza dell'intervento ad oggi non è chiara neanche al Direttore del Parco.

Inoltre, il Direttore nella sua ultima nota rappresenta che a riguardo dell'esame della VINCA, gli uffici erano ben consapevoli della frequentazione dell'orso in quell'area. Di tale consapevolezza da parte degli UFFICI del Parco né eravamo ben cosci soprattutto a fronte di quanto rappresentato dal Parco stesso nelle osservazioni rese nel dicembre 2015 in riferimento al procedimento VIA relativo al parco eolico denominato Tre Comuni. Anzi da tale documento che lo scrivente allegava alla nota del 29.05.2017 e che si invita il Comitato VIA a pubblicare così come la nota del 25.05.2017 e del 30.05.2017, risultava che la presenza di un esemplare fosse accertata sin dal 2014.

Ora poiché il N.O. 8099/2015 fu rilasciato anche sulla scorta della Valutazione di Incidenza che a quanto pare fu ritenuta esaustiva e completa e poiché gli uffici del Parco avevano contezza della presenza dell'orso in quell'area sin dal 2014, domando, perché Lei egregio Direttore ha atteso il 30 maggio 2017 per richiedere un Valutazione di Incidenza più approfondita? Forse tale approfondimento non era necessario all'atto del rilascio del N.O. 8099/2015 o al Parco all'epoca non interessava né dell'orso, né di come si azionasse e funzionasse l'impianto e né degli aspetti gestionali.

Oggi, a seguito dell'ultima nota del Direttore apprendiamo che è certo che l'orso frequenta stabilmente l'area interessata dall'intervento ma, e qua si giunge all'apoteosi, il Direttore evidenzia che non è stato rilevato ancora alcun sito di svernamento o di tana nei pressi dell'impianto.

Lo scrivente, a detta del Direttore, forse non avrà conoscenza adeguata del PATOM e delle abitudini dell'orso marsicano, ma oggi ritengo che l'asserire che la discriminante per assentire o meno un intervento proprio all'interno di un'area PATOM debba essere la residenza o meglio il domicilio dell'orso ritengo sia frutto di una fervida immaginazione.

A tal riguardo invito il Ministero dell'Ambiente e quanti in indirizzo a valutare da che parte risiede la banalità, pretestuosità e la lontananza dalla realtà.

Chissà mai che dovremmo forse attendere una futura eventuale numerazione civica delle tane dell'orso per poi scoprire, chiaramente un domani ad impianto assentito e realizzato, che nelle vicinanze dell'impianto esisteva qualche tana.

Il Parco Nazionale della Majella e non il Direttore che non intende più dare risposte e di questo ne sono lieto, oggi può asserire e confermare che nelle vicinanze dell'impianto, chiarendo cosa si intende per vicinanza, non risultano tane utilizzate da qualche esemplare di orso?

E chissà mai che dovremmo forse aspettare anche una futura valutazione dei termine di distanza tra la tana dell'orso e l'impianto per definire se esso ne risulta influenzato o meno.

Se tane non dovessero esserci nei pressi dell'impianto di certo ad impianto funzionante non penso che l'orso vorrà svernare e frequentare più tale zona, forse si dovrà avvisare l'orso ed imporgli anche con adeguata segnaletica il divieto di fare la propria tana ad un tot. di metri dall'impianto.

Egregio Direttore, lo scrivente non è affatto un integralista di nulla, ma riconosco che mal sopporto chi si ostina nel distorcere le norme e continua con bizzarrie varie.

C. Per quanto concerne il PUR, che il Direttore tratta al punto 2 della sua nota e che ripropongo:

2. Il PUR, dal punto di vista urbanistico non esiste, non è uno strumento di pianificazione non essendo previsto da alcuna normativa statale o regionale ma è solo finalizzato a porre rimedio a situazioni di organizzazione della fruizione di bacini sciistici gestiti in modo disomogeneo. Se legge con attenzione l'Art. 10 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco questo viene spiegato in modo esaustivo; lo spirito è quello di dare una organizzazione urbanistica unitaria, sia paesaggistica che architettonica, a quelle aree sciistiche caratterizzate dalla presenza di diversi impianti di risalita gestiti da proprietari diversi con formule economiche che arrecano solo scompensamento ai fruitori e dalla presenza di insediamenti turistici privi di opere di urbanizzazione primaria. Non a caso il Parco pretende la presentazione del progetto da parte di un Consorzio o da tutti i proprietari delle aree interessate dagli impianti. Ma tutto questo non accade a Gamberale perché qui c'è un solo impianto peraltro gestito non da privati ma dall'Ente Pubblico e peraltro privo, nel bacino sciistico, di insediamenti turistici. Qui in PUR non ha motivo di esistere perché il tutto viene ricondotto dalla presentazione di uno Studio di incidenza ambientale.

Le rappresento egregio Direttore, che forse è Lei che dovrebbe leggere meglio e con maggiore attenzione.

Ma è chiaro che Lei per partito preso tende a mischiare mele, pere ed anche banane.

Lei con l'ultimo scritto palesa chiaramente che non ha piena contezza di ciò che scrive e di ciò che ha scritto in passato e forse non conosce a pieno le norme di attuazione del piano del parco ed a fronte di ciò Lei è Direttore del Parco e vorrebbe anche darmi consulenze. No Grazie.

Lei nella sua ultima nota non fa riferimento all'art. 12 che attiene proprio ed espressamente agli impianti sciistici ma parla e fa riferimento all'art. 10. Non vorrei che la copia delle norme che Lei consulta si fermi all'art. 11.

Eppure nel N.O. 8099/2015 Lei riportava quanto segue:

- valutato che gli interventi in oggetto, prevedendo esclusivamente la sostituzione dell'unico impianto esistente con una nuova scivola avente stesse caratteristiche tipologiche e dimensionali mediante movimenti terra strettamente funzionali alla realizzazione dell'impianto, sono ritenuti compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico e da non sottoporre a valutazione nell'ambito di un Progetto Unitario di Riorganizzazione complessiva (PUR) così come previsto dall'art.12, c.2 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco;

Poiché appare evidente una certa Sua confusione, le faccio cortese rappresentazione gratis dell'art. 10 a Lei tanto caro e dell'art. 12:

ART. 10

SOTTOZONA D1 – Insediamenti turistici esistenti da riorganizzare con Progetto unitario

E' evidente che l'art. 10 a cui il Direttore fa erroneamente riferimento riguarda la sottozona D1 individuata come insediamenti turistici da riorganizzare con progetto unitario e dunque nulla ha a che vedere con l'impianto scivolario.

Egregio Direttore a Lei piace fare confusione e caciara, resta da capire se lo fa perché ignora l'argomento allora non è chiaro come possa essere Direttore del Parco o lo fa volutamente.

In entrambi i casi comunque smentisco prontamente i suoi scritti, anzi lo fa Lei da solo, io evidenzio solo.

Lei che vorrebbe darmi consulenze oggi mi viene a parlare dell'art. 10 che fa riferimento alla sottozona D1.

Ma si rende conto di ciò che scrive?. Ma l'assurdo è che la collettività la deve anche pagare per questi palesi strafalcioni!!!!

Poiché Lei ignora molte cose le ripropongo stralcio della carte della zonizzazione del piano del parco relativamente all'area dell'impianto nelle cui adiacenze non è affatto contemplata alcuna sottozona D1 di cui Lei scrive ad a cui Lei fa riferimento:



La parte in verde corrisponde alla Zona A, la parte gialla corrisponde alla Zona C mentre con l'indicazione IS si individua l'impianto scioviario.

Ora da dove il Direttore del Parco tira fuori la zona D1 parlando dell'art. 10 delle norme attuative resta un mistero racchiuso nei pensieri dello stesso Direttore.

Comunque evidenzio che tale modo di fare è fortemente rappresentativo del modo di operare, per cui si invita il Ministero dell'Ambiente e l'Ente Parco nella figura del Presidente e del Consiglio nel valutare attentamente l'operato dello stesso Direttore e dell'immagine che viene fuori dell'Ente Parco.

Ritornando al concreto, riporto l'art. 12 di cui il Direttore a quanto pare disconosce l'esistenza.

ART. 12

IMPIANTI SCIISTICI ESISTENTI DA RIORGANIZZARE CON PROGETTO UNITARIO

1. Con riferimento agli impianti sciistici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Interventi di modifica degli impianti oppure interventi di modifica ai tracciati esistenti che comportino tagli di piante o movimenti di terreno, dovranno essere sottoposti a valutazione in un Progetto Unitario di Riorganizzazione complessiva (PUR) di ciascun impianto da elaborare di concerto con l'Ente Parco e soggetto all'approvazione di quest'ultimo.
3. Il PUR tende alla razionalizzazione funzionale ed economica dell'impianto esistente e al miglioramento dell'inserimento ambientale e paesistico, anche con riferimento agli insediamenti turistici adiacenti.
4. Gli effetti del PUR debbono essere documentati in uno Studio d'impatto ambientale (SIA) allegato al PUR stesso che faccia riferimento alle previsioni del Piano del Parco per le aree limitrofe ed allo Schema Direttore, con i necessari approfondimenti.
5. Il PUR dovrà essere proposto dal consorzio o analoga associazione, dei proprietari dell'area o degli aventi diritto, all'approvazione dell'Ente Parco.

Esplicito passo passo l'articolo così il Direttore possa ben comprenderlo.

L'art. 12 recita "IMPIANTI SCIISTICI ESISTENTI DA RIORGANIZZARE CON PROGETTO UNITARIO" ed a tal articolo bisogna riferirsi poiché trattasi di impianto scioviario e non di insediamento turistico di cui alla sottozona D1 come asserisce il Direttore.

Ebbene:

- stando a quanto previsto al comma 1 dell'art. 12, sono ammesse solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti esistenti.

Ora, che che né dica il Comitato VIA, l'opera è da inquadrarsi come **nuovo intervento** ed in quanto tale non assentibile e ciò basta da solo per chiudere la discussione.

Ma anche volendo esplicitare i successivi commi, risulta:

- il comma 2 prevede che la modifica degli impianti o dei tracciati che comportino movimento terra, dovranno essere sottoposti a valutazione in un Progetto Unitario di Riorganizzazione (PUR) di ciascun impianto da elaborare di concerto con l'Ente e soggetto all'approvazione di quest'ultimo.

Ora, poiché il progetto definitivo analizzato all'epoca dal Parco prevedeva già la modifica dell'impianto in quanto si variava la tecnologia ed il numero dei sostegni prevedendo lo smantellamento totale dell'impianto esistente compreso le opere fondali, si variava il tracciato dell'impianto poiché la stazione di monte e di valle erano localizzati in maniera diversa e differente rispetto all'esistente e ciò erano noto al Parco sin dal luglio 2015 e, considerato che tali lavorazioni comportavano un movimento terra che stando all'autorizzazione forestale ammontava a 240 mc. è *del tutto evidente che a differenza di quanto asseriva il Direttore nel N.O. 8099/2015, l'intervento non poteva e non doveva essere autorizzato con un semplice N.O. ma doveva essere elaborato all'interno di un PUR di concerto con l'Ente Parco ed approvato da quest'ultimo.*

Egregio Direttore rispetto a tali incongruenze il Ministero dell'Ambiente La sollecitava a chiarire rispetto al N.O. 8099/2015, chiarimenti che lei non ha reso ed oggi facendosi forte a fronte del giudizio 2788/2017 vuole sbeffeggiando lo scrivente relegando il tutto a semplice banalità, ma delle sue considerazioni non so che farmene poiché parlano gli atti, e non attenendosi al rispetto delle norme stesse del Parco rende patetico e banale l'Ente che dirige e le stesse norme che Lei dovrebbe ben conoscere ma che stando ai suoi scritti a quanto pare forse ignora.

- il comma 3 esplicita che il PUR dovrebbe razionalizzare il funzionamento ed economicità dell'impianto e al miglioramento dell'inserimento ambientale e paesaggistico.

Ebbene come affermato dallo stesso Direttore al punto 3 della sua nota, con il N.O. 8099/2015, disinteressandosi delle modalità di azionamento e funzionamento dell'impianto, dell'area a parcheggio e dei servizi igienici, di certo non fu posto in essere un comportamento da parte del Parco stesso teso a valutare appunto una razionalizzazione del funzionamento dell'impianto e la sua economicità, tanto è vero che fu autorizzato un impianto non funzionante, ed il fatto di aver tralasciato vari aspetti (gruppo elettrogeno, parcheggio, servizi igienici) di certo il N.O. 8099/2015 oltre che atto amministrativo non idoneo poiché bisognava operare all'interno del PUR, non era e non è da ritenersi esaustivo neanche sotto l'aspetto del miglioramento ambientale e paesaggistico.

- Gli effetti del PUR dovevano essere documentati in uno SIA che l'Ente Parco, all'epoca del rilascio del N.O. 8099/2015, non acquisì contravvenendo alle disposizioni del comma 4;

Si invita di nuovo la Corte dei Conti e la Commissione di Vigilanza nel verificare anche di come un intervento posto in essere da un concessionario privato il quale al termina della vita tecnica, (2008) avrebbe dovuto a proprie spese rimuovere l'impianto, circostanza mai avvenuta e del perché e del come tale opera che dal 2008 pur rappresentando un abuso edilizio, ambientale ed ecologico sia passato di proprietà in proprietà sino a giungere al Comune di Gamberale e che così facendo oggi della rimozione di tale impianto abusivo se ne dovrebbe far carico la collettività.

Egregio Direttore, lei non ha risposto alle varie sollecitazioni del Ministero dell'Ambiente perché non sapeva cosa rispondere poiché nel suo ultimo scritto ha confermato che non ha contezza dell'argomento e di ciò che prevedono le norme del Parco che Lei dirige.

- D. Per quanto concerne le sue divagazioni rispetto al mio pregresso operato, del cosa facevo e del cosa scrivevo, Le ricordo che la libertà, l'onestà professionale e di pensiero indussero lo scrivente da anni nel rimettere le dimissioni, concetto quelle delle dimissioni che forse Lei non apprende a pieno nel significato e nel gesto.

Inoltre Le ricordo, ma dovrebbe ben saperlo, che il Comune di Gamberale da anni incaricò altri professionisti per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezze.

Le rammendo inoltre che il progetto definitivo rispetto al quale Lei rilasciò il N.O. 8099/2015, risultava redatto dalla C&S ingegneri associati e dal Geol. Pellicciotta e non dallo scrivente.

Si attenga al merito della questione se ne è capace, che attiene al progetto definitivo da Lei autorizzato, dal progetto esecutivo redatto dalla Leitner e della variante al progetto esecutivo che il Parco sta analizzando ma che viene tenuto segreto al pubblico interessato. Come vede la questione non verte su alcun elemento progettuale dello scrivente che le ricordo ancora si è dimesso da anni.

Anche la sua rappresentazione relativamente al fatto che lo scrivente sia ricorso all'aiuto di varie associazioni che Lei definisce ONG è del tutto estemporanea, fuori luogo e bizzarra.

Le ricordo che i miei scritti risalgono al maggio 2015 quando ancora nessuno si interessava dell'intervento forse neanche Lei.

E' innegabile e ne sono lieto che l'intervento in sede di Procedura VIA dell'Associazione Salviamo l'Orso e del Wwf ha apportato un contributo fattivo ed importante sia sotto l'aspetto prettamente ambientale e di tutela dell'area e sia sotto l'aspetto della rilevanza mediatica.

Il Parco invece che in 15 mesi non ha dato contezza del proprio operato al Ministero dell'Ambiente, relegando oggi le richieste, rappresentate con svariate note ministeriali, a semplici banalità, ebbene il Parco ha dovuto attendere il soccorso del Comitato VIA, Comitato che casualmente convocava la seduta quando l'Avv. Cristina De Gerardis lasciava la presidenza del Comitato stesso ed a fronte di tale convocazione Lei richiedeva di partecipare alla seduta ma non prima.

Comitato VIA il quale con giudizio 2788/2017 rilasciava parere favorevole fondando tale giudizio solo ed esclusivamente in sede decisionale su un dogma, poiché non supportato da alcuna fonte normativa, che l'intervento dovesse intendersi come sostituzione e non come nuovo impianto, disconoscendo così facendo l'operato precedente dello stesso Comitato presieduto dall'Avv. De Gerardis di cui al giudizio 2588/2015 poi riconfermato con giudizio 2797/2017.

Tanto ancora una volta si è dovuto rappresentare, invitando il Direttore dal non interessarmi ulteriormente con note bizzarre che nulla hanno a che vedere con il merito dell'argomento trattato, ciò non esime lo scrivente ad interessare e coinvolgere l'Ente Parco.

Per quanto concerne l'invito del Direttore relativamente ad un confronto, lo scrivente è disponibile anche a recarsi presso la sede del Parco e se il Direttore vuole anche prima che il Parco si esprima di nuovo rispetto all'intervento. E' chiaro però che la condizione da cui non si può prescindere e che al confronto presenzi un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, preferibilmente nella persona del Dr. Antonio Maturani che ha contezza dell'argomento ed eventualmente rappresentati del Dipartimento Regionale DPE004.

Per cui resto in attesa che il Parco voglia al più presto farsi promotore di tale iniziativa restando in attesa di opportuna comunicazione.

Senza nulla a pretendere per l'ennesima consulenza, con la presente si porgono Distinti Saluti.

Ing. Dante Bucci





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0216516/17	17/08/2017	PEC	Mittente: DANTE.BUCCI@INGPEC.EU	
<hr/>							
Oggetto:	RISCONTRO NOTA DEL 07.08.2017						
Impronta:	DAEF2E0B736926439AE18B41D11BCC249C79D091B67F063A20549973F4069E47						



e, p.c.

Prot. 9128

Pos. 3.6

del -7 AGO 2017

All. _____

Rif. _____

del _____

Ns. Rif. _____

del _____

Sede Legale
Palazzo Di Sciascio
Via Occidentale, 6
66016 Guardiagrele (Ch)
Fax 0864.2570.200
P.IVA 01815660699

Sede Operativa
Badia Morronese
Via Badia, 28
67039 Sulmona (Aq)
Tel. 0864.257.01
Fax 0864.2570.450

info@parcomajella.it
pec:
parcomajella@legalmail.it

parcomajella.it

All'Ing. Dante Bucci

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Dir.Gen. per la Protezione
della Natura e del Mare
Divisione II - Biodiversità,
aree protette, flora e fauna
PEC :PNM-II@minambiente.it

PROCURA REGIONALE
CORTE DEI CONTI
PEC: abruzzo.procura@corteconticert.it

COMITATO REGIONALE
VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE
REGIONE ABRUZZO
A tutti i componenti della Seduta
del 30.05.2017
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche Sviluppo Rurale
Servizio Territoriale DPD026
PEC: dpd026@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche,
Servizio Valutazione Ambientale
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti,
Mobilità, Reti e Logistica,
PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it
PEC: dpe004@pec.regione.abruzzo.it

All'Associazione Salviamo l'Orso
info@salviamolorso.it

REGIONE ABRUZZO
PRESIDENTE E COMPONENTI
COMMISSIONE VIGILANZA
c/o Servizio affari assembleari
e commissioni
PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it

Legambiente Abruzzo
info@legambienteabruzzo.it
presidente@legambiente.it
a.nicoletti@legambiente.it

Delegato Abruzzo WWF
luciano.ditizio@virgilio.it
m.galaverni@wwf.it

Oggetto: Seggiovia di Gamberale- riscontro vs nota del 03.08.2017

Egregio Ing. Bucci

Le preannuncio che questa è l'ultima volta che rispondo alla sua nota e alle altre note che si riferiscono all'argomento di cui in epigrafe che, spesso, non sono altro che "copia incolla" di altre precedenti affermazioni che ripetono a mò di litania sempre le stesse cose.

Ripeto un concetto che forse non Le è chiaro ma che invece tale dovrebbe avendo lei lavorato presso una P.A., sebbene a contratto, quale responsabile dell'ufficio tecnico.

Quando si emette un provvedimento a favore o a svantaggio di qualcuno, privo di giustificazioni o spiegazioni, il controinteressato o chiunque abbia interesse diretto ha due strade da seguire; quella stabilita dall'art. 22 della Legge 241/90 (accesso agli atti) oppure quella del D.lvo n.33 del 4.03.2013 come modificato dal D.lvo n.,97 del 25.05.2016 (accesso civico). Ora nel primo caso non credo che Lei abbia un interesse diretto, nel secondo, se il parco non avesse reso pubblico il suo provvedimento o non lo avesse motivato, Lei avrebbe la ragione dalla sua parte. Ma la scrivente direzione ha emesso un Nulla Osta per l'intervento di "*Ristrutturazione della seggiovia monoposto in località Forcella del Comune di Gamberale*", a seguito di istruttoria da parte dell'ufficio urbanistico dell'Ente, spiegando i motivi sostanziali di tale decisione e cioè che l'intervento progettuale era conforme alle previsioni del vigente Piano per il Parco (come impianto sciistico esistente in zona C), alle previsioni del PRG del Comune e alla Valutazione di Incidenza allegata al progetto definitivo.

Difatti l'art. 13 della legge 394 dice testualmente che "Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento" e gli uffici dell'Ente questo lo hanno verificato dal momento che il vigente Piano del Parco prevede un intervento di ammodernamento dell'impianto di Gamberale. Nel merito dell'esame della VINCA gli uffici, pur consapevoli che la frequentazione dell'orso in quella zona è certa, sanno anche che, ad oggi, non è stato ancora rilevato alcun sito di svernamento o di tana nei pressi dell'impianto.

Domanda!

Quale altra giustificazione avrei dovuto dare alla S.V. che, testardamente reiterava per quasi due anni né più né meno le stesse richieste? non erano abbastanza chiare le motivazioni espresse nel Nulla Osta? di che contezza avrei dovuto dare del mio comportamento, non si sapevano leggere le motivazioni espresse nel Nulla Osta?

Se dopo circa un anno e mezzo dal rilascio del N.O. del parco, gli uffici del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, con nota prot.n. RA/49644/17 del 26

febbraio 2017 hanno invece definito l'intervento di Gamberale quale Nuovo impianto, generando, di fatto, una serie di polemiche e segnalazioni mi può spiegare perché il CCR-VIA con il Giudizio n.2788/2017 ha dichiarato che "l'intervento in discussione non costituisce opera di intervento di nuova realizzazione poiché trattasi di sostituzione di un impianto preesistente"? Eppure stiamo parlando di Regione Abruzzo e di uffici che si interfacciano tra loro quando devono essere rilasciate autorizzazioni del genere o concessi contributi a valere su fondi europei quali quelli del Masterplan.

La verità è che il chiarimento diramato dal Comitato VIA ha confermato la correttezza dell'operato dell'Ente Parco ed è diventato il passaggio chiave per l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla valutazione del progetto esecutivo in quanto ha rimosso il principale fattore ostativo (conformità al piano del parco) alla sua eventuale ammissibilità. Infatti il Progetto esecutivo acquisito al prot.n.1444/2017 è attualmente in istruttoria e l'Ente ha richiesto la presentazione di un ulteriore e più approfondito studio di incidenza ambientale inerente sia le fasi e i tempi delle lavorazioni di cantiere che quelle del futuro esercizio dell'impianto e come queste possono interferire con la eventuale presenza nell'area dell'Orso bruno marsicano.

Ma mi viene però spontanea una riflessione; Il Piano del Parco è stato approvato dal Consiglio regionale D'Abruzzo in data 14.10.2008 ed è stato pubblicato sulla G.U. nel 2009 cioè molto dopo di quanto Lei sostiene che l'impianto di Gamberale doveva essere considerato abusivo perché giunto a fine vita. Ma Lei quanta passione ha profuso affinché venisse smantellato quello che ritiene fosse abusivo? Ne aveva di tempo per denunciare la cosa essendo Lei tecnico e cittadino di Gamberale e quindi profondo conoscitore del problema. Perché non ha prodotto le dovute osservazioni al Piano del Parco? perché non ha denunciato il tutto al Ministero dell'Ambiente? Perché non ha chiesto a suo tempo l'aiuto delle ONG?

Forse perché Lei, con deliberazione della Giunta comunale di Gamberale n.38 del 15.12.2008, era a suo tempo il tecnico incaricato di redigere il progetto preliminare e definitivo dei lavori di "ristrutturazione e ripristino dell'impianto scioviario in località Costa della Forcella" prima delle sue dimissioni avvenute nel 2015?

Eppure Lei sia nel progetto preliminare dal titolo "PAR-FAS 2007/2013 Obiettivo Operativo III."2.1-linea d'azione III2.1.a dal titolo "Ristrutturazione ammodernamento di impianto scioviario esistente nel centro turistico Oasi del Cervo a Gamberale" sosteneva che l'oggetto della progettazione mirava a riqualificare e rivitalizzare il territorio del comune di Gamberale mediante la ristrutturazione e il ripristino dell'impianto scioviario esistente che peraltro è uno skilift realizzato agli inizi degli anni '80, che era stata gestita da una società del luogo e che da circa un decennio la struttura non era più funzionante. Nel suo progetto anche Lei proponeva lo smantellamento della struttura esistente, il riposizionamento del nuovo impianto sulla stessa direttrice di quello esistente e il riposizionamento della struttura di valle verso monte. In data Ottobre 2013 con il progetto definitivo presentato al Comune di Gamberale Lei confermava quanto predisposto in quello preliminare e prevedeva anche la realizzazione di un nuovo gabbiotto posto a monte dell'impianto mediante piccole strutture prefabbricate in legno o in calcestruzzo munito di corrente elettrica, sebbene queste costruzioni nuove fossero vietate dal vigente Piano per il parco. Nel SIA allegato al progetto definitivo Lei sosteneva anche che la modesta dimensione della struttura non altererà la percezione del paesaggio, dimenticando la sua conoscenza del PATOM e dell'orso marsicano.

Quindi mi spieghi allora il perché delle sue lettere denunce se Lei come professionista incaricato era perfettamente concorde con la realizzazione dell'intervento e il concetto della ristrutturazione ed ammodernamento di un impianto esistente.

Oppure mi spieghi Lei perché nella sua "denuncia" del 15.11.2016 inoltrata anche al Parco sosteneva che

" lo scrivente tiene a ribadire che la propria attività in essere, è riferita solo ed esclusivamente al sol fine che un intervento pubblico il quale prevede l'utilizzo di denaro pubblico per complessivi €.536.000,00 di cui €.135.000,00 derivanti da mutuo contratto dal comune di Gamberale, venga realizzato nel rispetto delle leggi, norme e procedure vigenti.....

b) che la regione Abruzzo, si faccia carico di gestire l'intera procedura tramite proprie strutture e dipartimenti, mediante personale competente e/o mediante la nomina di un commissario ad acta che ponga in essere daccapo tutte le procedure in maniera e nelle forme corrette....

Se invece, eventualmente la regione si adoperasse come ipotizzato dallo scrivente al precedente punto b), ci sarebbe tempo necessario a partire da subito, per predisporre una nuova e corretta procedura inerente l'affidamento servizio di ingegneria, acquisire un progetto sul quale richiedere ed ottenere tutti i pareri/autorizzazioni/nulla osta, ecc, riproporre un nuovo bando di gara, in modo da potere iniziare senza problemi di sorta e/o spada di Damocle pendente, l'inizio dei lavori dal luglio 2017 ed ultimarli tranquillamente anche con i necessari collaudi e messa in funzione entro il 31.12.2017."

Quindi come Lei stesso ha sostenuto, caro Ingegnere, l'intervento si poteva fare ma, forse non ritenendo la struttura comunale adeguata a gestire una gara di appalto così importante, a condizione che venisse gestito il tutto dalla stessa Regione Abruzzo che aveva finanziato l'intervento.

Ora capisco che Lei in quanto esperto di urbanistica sa distinguere la differenza tra nuova costruzione e ristrutturazione ed allora tutti i fabbricati che sono oggetto di ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione, nelle zone del cratere sismico come devono essere intese, come nuove costruzioni o no? Eppure si passa da strutture in muratura a strutture con intelaiature in cemento armato, cioè cosa diversa da quello esistente. Per questa o per alte spiegazioni, proprio in virtù di essere un Architetto e di avere svolto nel mio passato anche incarichi di responsabile di uffici tecnici comunali e del SUAP non ho affatto timore di confrontarmi pubblicamente con Lei in merito a questioni urbanistiche e/o di legislazione urbanistica come e quando vuole; indichi Lei un giorno in cui ritiene di farlo, anche presso lo stesso Comune di Gamberale.

Peraltro sbaglio o tutti i nulla osta sono solo endoprocedimenti al rilascio del permesso a costruire e perché il Parco si dovrebbe sostituire al responsabile dello sportello unico dell'edilizia al quale spetta l'ultima parola per interpretare cosa sia "ristrutturazione o nuova costruzione" peraltro espressamente prevista ed indicata nelle Norme tecniche di Attuazione del PRG e in parte anche nel Regolamento edilizio, fatto proprio dall'Ente Parco quando è stata sottoscritta l'intesa per il Piano del parco.?

Ora, vede illustrissimo Ingegnere, non credo di *muovermi con estremo ritardo*; non ho dato contezza alle Sue richieste perché erano banali e pretestuose e si riferivano solo ad ipotetici assunti che nulla hanno a che vedere con la realtà. Né serve invocare il PATOM, di cui credo Lei ben poco conosce, e credo ben poco si renda conto che atteggiamenti integralisti basati tutti sul principio della precauzione senza concreto fondamento possono generare solo una montagna di problemi soprattutto all'orso che, ultimamente, è stato visto


camminare anche sotto gli impianti da sci di Campo di Giove senza che venissero creati allarmismi e generati problemi.

Ora Le faccio la gentilezza di rispondere a quello che ha richiesto, per la qual cosa non pretendo alcun compenso professionale, atteso che sono consulenze che dovrebbero essere compensate a pagamento.

1. L'impianto esistente non può essere considerato un abuso edilizio in quanto la sua realizzazione è stata autorizzata dagli enti preposti e se la sua vita tecnica è arrivata a scadenza (fine vita impianto) la stessa va rinnovata per rendere sicuro e fruibile l'impianto al pubblico e non va intesa come nuova costruzione. Poi, visto che Lei ha avanzato un esposto alla magistratura inquirente, sarà lo stesso magistrato a definire la questione, non certamente Lei o l'Ente Parco.
2. Il PUR, dal punto di vista urbanistico non esiste, non è uno strumento di pianificazione non essendo previsto da alcuna normativa statale o regionale ma è solo finalizzato a porre rimedio a situazioni di organizzazione della fruizione di bacini sciistici gestiti in modo disomogeneo. Se legge con attenzione l'Art. 10 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco questo viene spiegato in modo esaustivo; lo spirito è quello di dare una organizzazione urbanistica unitaria, sia paesaggistica che architettonica, a quelle aree sciistiche caratterizzate dalla presenza di diversi impianti di risalita gestiti da proprietari diversi con formule economiche che arrecano solo scompensamento ai fruitori e dalla presenza di insediamenti turistici privi di opere di urbanizzazione primaria. Non a caso il Parco pretende la presentazione del progetto da parte di un Consorzio o da tutti i proprietari delle aree interessate dagli impianti. Ma tutto questo non accade a Gamberale perché qui c'è un solo impianto peraltro gestito non da privati ma dall'Ente Pubblico e peraltro privo, nel bacino sciistico, di insediamenti turistici. Qui in PUR non ha motivo di esistere perché il tutto viene ricondotto dalla presentazione di uno Studio di incidenza ambientale.
3. Il progetto presentato al parco per il rilascio di N.O. era riferito solo ad un intervento di ristrutturazione e non prevedeva tutti gli aspetti connessi al funzionamento, quindi l'Ente ha risposto solo a quanto richiesto, tant'è che nella fase di presentazione del progetto esecutivo, quando si è posto il problema del gruppo elettrogeno, del parcheggio e dei servizi igienici, ha espresso le proprie valutazioni che riporterà nel nuovo Nulla Osta quando il progetto sarà valutato nella sua interezza.
4. In merito al PATOM la invito a leggere la carta di presenza dell'orso (Ciucci 2017) e si accorgerà che i $\frac{3}{4}$ del territorio regionale sono interessati dalla ipotetica presenza della specie ed è per questo che gli interventi previsti in questi territori devono essere prima sottoposti ad uno Studio di incidenza ambientale adeguato e non vietati *tout court* a priori.

Nella speranza di terminare questo patetico ed inconsueto scontro peraltro animato solo da vecchi rancori che presumo Lei abbia con l'amministrazione comunale, Le comunico nuovamente che non risponderò più alle sue lettere e contestualmente Le porgo i più cordiali saluti.

Il Direttore
Arch. Oremo Di Nino





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0210529/17	08/08/2017		Mittente: PARCOMAJELLA@LEGALMAIL.IT	
<hr/>							
Oggetto:	PROT. N.9128 DEL 07-08-2017 - SEGGIOVIA DI GAMBERALE RISCANTRO VS NOTA DEL 03/08/2017						
Impronta:	4E7494D9DEF94BBE789FC70558D2CDF0F5A04CB04A0BA71C43D389FAA6D7A8E4						



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0207892/17	03/08/2017	PEC	Mittente: DANTE.BUCCI@INGPEC.EU	
<hr/>							
Oggetto:	RISCONTRO NOTA PROT. 8958 DEL 2 AGOSTO 2017						
Impronta:	E1245DF20BAD1F03A97FF66844384ADA9EBE7C2582C3FCB2B1EFE394EAFB83A0						



Gamberale, 03.08.2017

Al

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
PEC: parcomajella@legalmail.it

e p.c. Al

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE**
Direzione Generale del Territorio e del Mare
Divisione II
PEC: PNM-II@pec.minambiente.it

Alla

**PROCURA REGIONALE
CORTE DEI CONTI**
PEC: abruzzo.procura@corteconticert.it

Al

**COMITATO REGIONALE
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
REGIONE ABRUZZO**
A tutti i componenti della Seduta del 30.05.2017
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche Sviluppo Rurale
Servizio Territoriale DPD026
PEC: dpd026@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche, Servizio Valutazione
Ambientale
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e
Logistica,
PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it
PEC: dpe004@pec.regione.abruzzo.it

Al

REGIONE ABRUZZO
**PRESIDENTE E COMPONENTI
COMMISSIONE VIGILANZA**
c/o Servizio affari assembleari e commissioni
PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it

All'

ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO
MAIL: info@salviamolorso.it

Al

WWF ABRUZZO
PEC: luciano.ditizio@pec.odg.abruzzo.it

INTERVENTO: *PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d'Azione III.2.1.A – Iniziativa
ristrutturazione ed ammodernamento di impianto scioviarario esistente nel Centro
Turistico "Oasi del Cervo" a Gamberale.*

Riscontro Vs nota del 02.08.2017 prot. 8958

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) – Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu, nel prendere atto finalmente di una Vs comunicazione non posso esimermi dal rappresentare alcuni punti fondamentali che di seguito andrò ad esplicitare poiché mi permetto di dissentire su taglio e sulla forma che il Direttore ha inteso dare alla nota stessa.

Innanzitutto, si evidenzia che la comunicazione in oggetto giunge solo ora, trascorsi oltre 15 mesi dalla nota ministeriale del 10.05.2016 con la quale si invita il Parco a fornire i dovuti chiarimenti nel merito del N.O. 8099/2015 e dopo che lo scrivente è dovuto ricorrere all'intervento del Difensore Civico Regionale.

Il Parco era invitato e sollecitato dal Ministero dell'Ambiente **nel dare le dovute spiegazioni e chiarimenti nel merito del favorevole N.O. prot. 8099/2015** rilasciato dallo stesso Direttore ed oggi, trascorsi DUE ANNI il Direttore stesso divaga ancora sull'argomento, rappresentando invece fatti ed argomenti che lo scrivente già aveva portato alla conoscenza di tutti da anni.

Il Direttore forse dimentica che Egli doveva dare contezza rispetto ad un atto del Parco e da Egli sottoscritto e non rispetto ad altro.

L'unico aspetto positivo che si può trarre da questa tardiva nota consiste nel fatto che tutte le criticità evidenziate e segnalate nel tempo dallo scrivente nei precedenti scritti e nelle varie osservazioni inoltrate durante la procedura VIA risultano ancora una volta tutte confermate nel merito.

Preliminarmente, come detto, al Parco venivano richiesti chiarimenti nel merito di un proprio atto ed in particolare il N.O. 8099/2015 e rispetto a tale richiesta il Direttore dopo due anni risulta essere ancora evasivo, per cui inizio con il rappresentare quanto segue:

A. Nulla Osta 8099/2015

Con varie ed innumerevoli note ministeriali si sollecitavano chiarimenti a riguardo del N.O. 8099/2015, chiarimenti mai giunti e che ben potevano essere resi ben prima della seduta del Comitato VIA del 30.05.2017.

Immagino che, chi rilascia una autorizzazione, come nel caso del citato N.O. che risale al 2015 non debba attendere due anni per chiarire su quali basi fu resa.

Innanzitutto segnalo che ancora ad oggi non è dato sapere nulla sull'eventuale operato posto in essere dal Parco a partire sin dal 2008, anno di scadenza della vita tecnica del vecchio impianto e ciò avrebbe dovuto comportare già da circa 10 anni, la rimozione dell'impianto stesso da parte del concessionario ed a proprie spese. Oggi invece lo si vuol rimuovere con spese a carico dei contribuenti.

Non si può negare che dal 2008 il vecchio impianto rappresenti un detrattore ambientale, paesaggistico ed ecologico presente all'interno di un'area protetta la cui tutela era ed è demandata al Parco oltre di conseguenza a costituire un abuso edilizio, ambientale e paesaggistico poiché dal 2008 il vecchio impianto non gode di alcun tipo di autorizzazione. Nel 2009, nel 2010 e seguenti dov'era il Parco? Quali atti ha adottato per rimuovere il detrattore ambiente e l'abuso costituito dal vecchio impianto? Il Direttore, preferibilmente non tra due anni, può chiarire anche tali aspetti.

Ciò dovrebbe già di per sé rappresentare valido motivo anche al fine dell'individuazione della tipologia di intervento poiché innanzitutto andrebbe prima rimosso l'abuso edilizio, ambientale e paesaggistico e poi una volta fatto ciò solo successivamente si potrebbe procedere alla realizzazione di altro impianto che alla luce dei fatti, ai sensi del TU dell'edilizia, del DM 23/1985 e della LR 24/2005 andrebbe a configurarsi come nuova opera tanto più che il nuovo impianto così come previsto nel progetto esecutivo di cui al Giudizio n. 2788/2017 non rispetta né la tipologia di quello esistente (il vecchio impianto ha dei portali il nuovo semplici pali e risultano variati anche il numero dei sostegni), né tantomeno rispetta la predente area di sedime, non né conserva alcunché ed inoltre prevede anche una diversa dislocazione delle stazioni di monte di valle.

Continuare nel sostenere che l'intervento invece debba ritenersi una sostituzione dell'impianto esistente, opera come detto che sin dal 2008 si configura come un abuso edilizio, ambientale e paesaggistico, sinceramente ha dello strabiliante oltre che contrapporsi a quanto rappresentato dal Dipartimento Regionale competente (DPE004) il quale con una prima nota prot. RA/0024466/16 del 26.08.2016 rappresentava al Comune di Gamberale che l'intervento dovesse intendersi come un vero e proprio **"nuovo impianto"** e per quanto tale necessitava di autorizzazione VIA, Dipartimento Regionale che su istanza dello scrivente e su sollecito del Ministero dell'Ambiente con una seconda

nota pec prot. RA/0049644 del 28.02.2017 inoltrata anche al Parco ribadiva **chiarendo** tecnicamente e con fondamento normativo in maniera esplicita che l'intervento era da assimilarsi ad un **NUOVO IMPIANTO**, nel rispetto di quanto disposto dal DM 23/1985, poiché l'impianto esistente aveva terminato la propria vita tecnica sin dal 2008 **ed in quanto tale (nuovo impianto) risultava avviata la procedura autorizzativa**.

Di conseguenza si invita il Parco, qualora dovesse ritenerlo opportuno, nell'approfondire e vagliare meglio con ogni ulteriore scrupolo e precauzione la tipologia e connotazione dell'intervento e non attenersi semplicemente ad un *assunto* del Comitato VIA, che non ha alcun fondamento normativo.

Stando al contenuto della VS nota del 02.08.2017, appare evidente che il progetto all'epoca sottoposto al Parco e sulla cui base fu rilasciato il N.O. favorevole, prot. 8099/2015, non contemplava né l'installazione del gruppo elettrogeno con contestuale realizzazione nuovo manufatto, né l'area a parcheggio, né la realizzazione di servizi igienici.

Da ciò né discende che il N.O. favorevole del Parco, prot. 8099/2015:

- fu rilasciato senza porre in essere le opportune e dovute considerazioni e verifiche inerenti la modalità di azionamento e funzionamento del nuovo impianto. Eppure dovrebbe essere noto al Parco che l'area non è servita da rete elettrica e che in nessun elaborato progettuale risultava previsto un eventuale estendimento. In pratica fu approvato un intervento finanziato con fondi pubblici per un'opera non funzionante;
- fu rilasciato senza porre in essere le opportune e dovute considerazioni e verifiche inerenti come gli utenti potessero usufruire dell'impianto stesso, visto che non si prevedeva alcuna area a parcheggio;
- fu rilasciato senza porre in essere le opportune e dovute considerazioni e verifiche inerenti il fatto che la nuova antropizzazione dell'area si andava a porre in essere in assenza degli indispensabili servizi igienici lasciando dunque che gli utenti dell'impianto per qualche mese all'anno espletassero i propri bisogni all'aperto con gli annessi riflessi igienico/sanitari oltre che sull'ambiente.

Fermo restando le carenze tecnico/amministrative del Comune e dei vari professionisti, tutte le circostanze appena evidenziate, dovevano essere ravvisate già all'epoca proprio dal Parco quale Ente preposto alla tutela.

Il Parco che invece come sostenuto in passato dallo scrivente e che oggi trova effettiva conferma ebbe un approccio statico rispetto all'opera limitando la propria visione solo ed elusivamente alle fasi lavorative, vale a dire rimozione del vecchio impianto e realizzazione del nuovo.

Inoltre, la valutazione di incidenza sottoposta all'epoca al Parco ed oggetto del N.O. 8099/2015, oltre a non contemplare i riflessi e ripercussioni rispetto al contesto ambientale e paesaggistico all'interno del quale ci si trovava ad operare derivanti da interventi imprescindibili e necessari alla stretta ed essenziale funzionalità dell'opera (installazione gruppo elettrogeno, area a parcheggio, servizi igienici) non tenne conto nel concreto dei riflessi rispetto l'habitat presente ed in particolare rispetto al PATOM. Il Parco non ravvisò l'inadeguatezza della stessa valutazione di incidenza redatta all'epoca tanto è vero che, in sede di Comitato VIA del 30.05.2017 il Direttore del Parco non approvando l'installazione del gruppo elettrogeno e l'area a parcheggio, dunque in una ipotetica situazione ambientale simile a quella del progetto definitivo oggetto di N.O. 8099/2015, comunque richiedeva una ulteriore ed approfondita nuova valutazione di incidenza.

Ebbene, a fronte delle passate note dello scrivente inoltrate al Parco da parte del Ministero dell'Ambiente, Ministero che sollecitava appunto i dovuti riscontri nel merito del N.O. 8099/2015, tutte le circostanze sin'ora evidenziate erano ben note al Parco stesso ben prima della seduta del Comitato VIA del 30.05.2017 e per quanto tali potevano benissimo essere oggetto di approfondimento e rivisitazione a differenza di ciò che sostiene il Direttore nella nota del 02.08.2017.

Caro Direttore, Lei arriva con estremo e palese ritardo.

Rispetto ai fatti sin'ora citati, il Parco non è stato invitato a relazionare a riguardo delle osservazioni dello scrivente inoltrate in sede di procedura VIA ma era chiamato a fornire i dovuti chiarimenti rispetto al N.O. 8099/2015 e per far ciò di certo non si necessitava né due anni di attesa né tantomeno della seduta del Comitato del 30.05.2017.

Inoltre, a seguito delle varie note ministeriali di sollecito, il Parco poteva benissimo prendere visione anche degli atti di cui al procedimento VIA pubblicati in data 16.12.2016 presso lo SRA, come fatto del resto dallo scrivente, dalle associazioni e dallo stesso Ministero dell'Ambiente, senza attendere la seduta del Comitato.

Inoltre, poiché anche il progetto definitivo oggetto del N.O. 8099/2015 prevedeva un cospicuo movimento terra e la modifica dell'impianto in quanto quello esistente doveva essere completamente smantellato compreso le opere fondali e sostituito da un nuovo impianto realizzato con diversa tipologia, con nuove opere fondali e con variazione dell'area di sedime poiché la stazioni di valle e di monte avevano diversa dislocazione rispetto all'esistente, ciò già di per sé avrebbe dovuto far sì che la valutazione dell'intervento dovesse essere posta già all'epoca all'interno di un Piano di Riorganizzazione complessiva (PUR) ai sensi dell'art. 12 c.2 delle norme attuative del piano del parco, *da elaborare di concerto con l'Ente Parco e soggetto all'approvazione di quest'ultimo.*

Invece, il Parco dopo aver acquisito il progetto definitivo in data 17.07.2015 nel breve giro di 13 giorni predispose il N.O. prot. 8099/2015 senza che l'intervento fu valutato ed approvato dall'Ente Parco all'interno di un PUR così come previsto all'art. 12 delle norme attuative.

Anche rispetto a tale criticità il Parco era stato invitato a fornire chiarimenti, vale a dire il perché all'epoca l'intervento fu autorizzato in soli 13 giorni con N.O. 8099/2015 e non all'interno di un PUR così come previsto dalle norme.

Tali aspetti era chiamato a chiarire il Parco, ma ancora una volta il Direttore del Parco divaga sull'argomento o meglio non fornisce alcun tipo di spiegazione.

L'unico aspetto serio che può trarsi dalla nota del Direttore è rappresentato dal fatto che le osservazioni dello scrivente rese in fase di procedura VIA, risultano tutte confermate ed acclamate, e non frutto di alcuna mistificazione come sostenuto dal RUP nelle proprie controdeduzioni, controdeduzioni che guarda caso invece furono ritenute invece puntuali dall'ing. Patrizia De Iulius quale titolare dell'istruttoria e dalla Dott.ssa Ileana Schipani del gruppo di lavoro istruttorio nella loro relazione. Forse, o almeno lo spero, con l'aggettivo *puntuale* l'ing. De Iulius e la Dott.ssa Schipani si riferivano solo ed esclusivamente alla mera indicazione dei singoli paragrafi e di certo non al contenuto.

Prima di passare ad analizzare i singoli punti rappresentati nella nota del Direttore, dal quale non voglio sottrarmi, si evidenzia inizialmente quanto segue:

Tipologia di intervento

Il Direttore evidenzia che solo a seguito del Comitato VIA del 30.05.2017, si è potuto **chiarire** la tipologia dell'intervento, ritenendo l'opera come sostituzione di impianto preesistente e non come nuovo intervento.

A tal riguardo si rappresenta che a parere dello scrivente, in sede di Comitato VIA assolutamente non si è chiarito nulla a riguardo anzi tutt'altro, infatti il Comitato VIA solo in sede decisionale **ha posto in essere un proprio assunto** definendo l'intervento come sostituzione e non come nuovo impianto, tesi quella del Comitato non supportata assolutamente sotto l'aspetto normativo e posta in essere richiamando genericamente il D.Lgs 152/2006.

Se invece di leggere solo ciò che fa comodo si procedesse ad una lettura sistematica e non solo testuale del Giudizio n. 2788/2017 parrebbe evidente che l'assunto del Comitato non ha fondamento normativo, come continuo a dire da tempo a ribadito nella nota del 09.06.2017.

A tal riguardo ritengo opportuno riportare la prima pagina del Giudizio n. 2788/2017 nella quale evidenzio in rosso la tipologia progettuale dell'intervento posto alla base del parere del Comitato:

Giudizio n°	2788 del	30/05/2017
Prot n°	2017122439 del	19/12/2016
Ditta proponente	Comune di Gamberale	
Oggetto	Ristrutturazione e ammodernamento di un impianto scioviario esistente nel centro turistico OASI DEL CERVO	
Comune dell'intervento	GAMBERALE	Località La Forcella
Tipo procedimento	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.	
Tipologia progettuale	pt.7 lett.c) All.IV D.Lgs 152/2006 e smi	

Ebbene, il comitato VIA individua una *tipologia progettuale*, così come definita al p.7 lett. c) All.IV D.Lgs 152/2006 che di seguito riporto:

7. Progetti di infrastrutture

c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;

Il D.Lgs 152/2006 pone in essere solo la discriminante o meglio i parametri a cui far riferimento rispetto ai quali valutare se un intervento debba o meno essere sottoposto a VIA.

Il D.Lgs 152/2006 non è stato emanato al fine di definire la natura di un intervento, vale a dire se un'opera debba intendersi come manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o nuovo intervento, come del resto tale interpretazione non spetta al Comitato Regionale VIA.

Tale incombenza spetta a chi di competenza e nel caso in essere alla Regione Abruzzo ai sensi della LR 24/2005 al fine di autorizzare l'intervento ed a tal riguardo rappresento per l'ennesima volta che la Regione Abruzzo tramite il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi-DPE004 il quale, in risposta alla richiesta dello scrivente e su sollecito anche al Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 0049644 del 28.02.2017 oggetto proprio del procedimento di VIA ed a firma del Responsabile dell'ufficio Arch. Virgilio Basile e del Dirigente del Servizio Avv. Nicoletta Bucco, **CHIARIVA** in maniera esplicita che l'intervento era da assimilarsi ad un nuovo impianto, nel rispetto di quanto disposto dal DM 23/1985, poiché l'impianto esistente aveva terminato la propria vita tecnica sin dal 2008 ed in quanto tale, vale dire *nuovo impianto*, ai sensi dell'art. 5 e 7 della LR 24/2005 risultavano avviate le procedure autorizzative.

Al Comitato VIA spettava e spetta solo ed esclusivamente il valutare l'intervento sotto l'aspetto ambientale.

Il porre in essere in sede decisionale l'assunto che l'intervento debba intendersi come sostituzione dell'impianto preesistente e non come nuovo intervento, ritengo sia solo ed esclusivamente una forzatura tesa a rimuovere l'ostacolo principale, come confermato dal Direttore del Parco nella nota del 02.08.2017, consentendo al Parco stesso di poter valutare l'intervento ai sensi del c.1 dell'art 12 delle norme attuative, altrimenti l'intervento già di per sé doveva e dovrebbe essere ritenuto non attuabile.

Del resto appare evidente, per lo meno lo è per lo scrivente, che l'intervento debba realizzarsi ad ogni costo. In sede di giudizio 2788/2017 si è arrivati a stralciare alcune opere non assenti come l'area a parcheggio quando il Comitato VIA dovrebbe analizzare l'opera nel suo complesso ed interezza.

Invito il Direttore del Parco, i componenti del Comitato VIA della seduta del 30.05.2017 ed a questo punto anche il Ministero dell'Ambiente interessato in indirizzo ad esplicitare in quale articolo, in

quale comma, in quale punto degli allegati tutti del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. si possa evincere la discriminante inerente il dirimere la tipologia dell'intervento quale opera di manutenzione ordinaria o straordinaria o nuovo intervento.

Data la rilevanza che ha assunto l'intera vicenda mi auguro che nessuno voglia esimersi dall'apportare il proprio fattivo contributo.

Ricordo inoltre che a partire dal 2008, l'impianto esistente si configura come un abuso edilizio, ambientale e paesaggistico poiché dal 2008 esso oltre ad aver terminato la propria vita tecnica non gode di alcuna autorizzazione per essere ancora lì presente e tale abuso oggi lo si vorrebbe sanare facendo intendere l'intervento come una manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione. Una follia.


Naturalmente ribadisco, il Parco è libero di assumere le determinazioni che ritiene opportune.

Passando ora ad analizzare i singoli punti rappresentati nella nota del Direttore si evidenzia quanto segue:

1) Area a parcheggio


Che il progetto definitivo non contemplasse alcuna area a parcheggio allo scrivente è noto da oltre 2 anni e tale circostanza è stata ribadita più volte nei vari scritti.

Invece, al Direttore vorrei rappresentare che nel progetto esecutivo e ribadisco esecutivo, oggetto di VIA, si rappresentava nello S.I.A., la fig. 15 pag. 26 definita non da me ma bensì dall'esternore dello studio come **PLANIMETRIA DI PROGETTO**, di cui si riporta stralcio:



dove si individuava una ben determina area destinata a parcheggio.

Allo stesso modo tra **gli ALLEGATI PRINCIPALI** quale **Allegato 2 – Catastale e corografia del sito** di cui al **Piano di utilizzo di terre e rocce da scavo** anch'esso allegato al progetto esecutivo oggetto di V.I.A., di cui si riporta stralcio:



si individuava una ben determina area destinata a parcheggio.

Ora, a meno che per il Direttore del Parco lo S.I.A. ed il Piano di Utilizzo Rocce e Terre da scavo non costituiscono elaborati progettati facente parte del progetto esecutivo, non è chiaro in base a quali considerazioni il Direttore possa affermare che il progetto esecutivo non prevedesse tali opere.

Forse le ha dedotte dal fatto che non vi erano particolari costruttivi; allora chiedo al Direttore se Egli in sede di audizione presso il Comitato VIA del 30.05.2017 ha avuto modo di visionare i particolari costruttivi del manufatto che avrebbe dovuto ospitare il gruppo elettrogeno con annesse opere alla base tese ad evitare il percolamento nel terreno di eventuali perdite di carburale ed oli del gruppo elettrogeno?

Se ha avuto modo di prendere atto in qualche relazione delle modalità e tipologia del suddetto manufatto?

Ebbene qualora al Direttore fosse sfuggito, di questi particolari nulla era presente negli elaborati di progetto, vi era solo il disegno di un quadratino con l'indicazione gruppo elettrogeno e ciò a quanto pare è bastato al Direttore stesso per ritenere non assentibile tale opera.

Allo stesso modo nello SIA e nel piano utilizzo terre e rocce da scavo che ricordo erano e sono elaborati progettuali facente parte integrante del progetto esecutivo redatto dalla Leitner, veniva ben evidenziata con opportuno tratteggio e dicitura l'indicazione PARCHEGGIO.

Contestualmente rappresento sempre al Direttore del Parco che lo SIA a corredo del progetto esecutivo sottoposto a VIA ed oggetto del Giudizio n. 2788/2017, fu oggetto di ATTESTAZIONE nella perizia giurata a firma del Geol. Domenico Pellicciotta di cui si riporta stralcio:

ATTESTA

Per sé e per gli altri esperti che firmano lo Studio di Impatto Ambientale e gli elaborati a corredo, l'esattezza e la veridicità delle allegazioni richieste dal suddetto DPCM.

Perano. 14/12/2016

per cui quale più esattezza di ciò che risultava rappresentato proprio nello SIA compreso l'area a parcheggio.

Tanto è vero ciò che nelle controdeduzioni alle osservazioni formulate dallo stesso Geol. Pellicciotta che immagino il Direttore abbia visionato, risultava a pag. 2 la Fig. 1, quale rappresentativa dello stato di fatto e quello di progetto che di seguito si ripropone:



Fig.1 Confronto tra l'impianto di risalita in progetto (sopra) e quello esistente (sotto), l'accorciamento dal 450 mt a 375 ha consentito un arretramento dello stesso dal bosco.

Per cui il Geol Pellicciotta che aveva redatto lo SIA e ne aveva attestato l'esattezza mediante perizia giurata, successivamente ancora una volta nelle controdeduzioni evidenziava di nuovo che nello stato di fatto non compariva alcuna area a parcheggio la quale invece risulta ben rappresentata nello stato di progetto.

Resta il fatto che l'area a parcheggio individuata e rappresentata in alcuni elaborati del progetto esecutivo, posizionata tra l'altro all'interno del SIC, come sostenuto dallo scrivente non era stata autorizzata da nessuno.

Strabiliante il fatto che il Parco che dovrebbe vigilare e tutelare l'area protetta rilasciò N.O. 8099/2015 ed il Comitato VIA che dovrebbe valutare gli effetti derivanti dall'opera nel suo complesso ed interezza e con Giudizio 2788/2017 ha invece stralciato tale opera quando, entrambi al fine della tutela e salvaguardia dell'ambiente non si sono posti la domanda relativamente al fatto di come gli utenti potessero raggiungere l'impianto.

Immagino che il Direttore nella seduta del 30.05.2017 abbia visionato anche lo SIA ed il piano di utilizzo delle terre o rocce da scavo, per cui come può affermare nella nota del 02.08.2017 che il progetto esecutivo non prevedesse la realizzazione dell'area a parcheggio alla pari così come rappresentato per il gruppo elettrogeno.

Sinceramente le affermazioni del Direttore appaiono in tutta evidenza fuorvianti, prive di fondamento e di logica.

Contestualmente si apprende sempre dalla nota del Direttore che il Parco esclude l'approvazione di qualsiasi ipotesi progettuale relativa al parcheggio ed a quanto pare ha suggerito, non è chiaro a chi, l'ipotesi di un servizio navetta.

Ora, almeno per una volta si invia il Direttore alla dovuta chiarezza e trasparenza.

Poiché il Parco ha già acquisito la variante al progetto esecutivo ad inizio giugno 2017, di certo è a conoscenza se ad oggi tale variante preveda una area a parcheggio o invece come da Egli suggerito un servizio di trasporto con bus navetta.

Se la variante al progetto esecutivo oggetto di VIA risale agli inizi del giugno 2017, rispetto alla quale il Parco con nota prot. 7521 del 29.06.2017, dunque oltre un mese fa, richiedeva lo studio di incidenza ambientale, non venga il Direttore a rappresentare il passato ma ci dica chiaramente come il Comune ha aggirato l'ostacolo.

Ci dica cosa il Comune ha prospettato nella variante, il cui contenuto ad oggi evidenzio è dato conoscere solo al Parco ed al Comune stesso e non al pubblico interessato.

Alla Regione Abruzzo ed in particolare al Dipartimento DPE evidenzio che si intende realizzare un'opera con soldi pubblici di cui ben 136.000 a carico solo ed esclusivamente della cittadinanza gamberale a fronte di mutuo contratto, rispetto alla quale già risulta redatta una variante derivante da imperizia, superficialità, mancato controllo, errori progettuali ed incompetenza, quando non è affatto chiaro di come raggiungere ed usufruire del nuovo impianto.

E poi i costi dell'eventuale servizio del bus navetta a chi andrebbero addebitati? Ai potenziali sciatori gravandoli di un ulteriore costo o alla collettività?

E chi dovrebbe gestire tale servizio e da dove dovrebbe partire tale navetta? Il capoluogo del Comune di Gamberale dista quasi 5 Km dall'impianto senza contare che nel capoluogo stesso non vi sono parcheggi in numero adeguato, figuriamo d'inverno con la neve.

A fronte di ingenti finanziamenti pubblici non vi è uno straccio di un piano economico-finanziario e di sostenibilità dell'intervento che possa giustificare l'impegno economico tanto più qualora si dovesse istituire anche un servizio con bus navetta.

Si invia a riguardo sia la Procura Generale della Corte dei Conti e sia la Commissione Regionale di Vigilanza ad un monitoraggio e controllo di come appunto si vogliono utilizzare e spendere fondi pubblici.

2) Gruppo elettrogeno

Che il progetto definitivo non prevedesse alcun gruppo elettrogeno allo scrivente è noto da oltre 2 anni e tale circostanza è stata ribadita più volte nei vari scritti.

Stupefacente il fatto che all'atto del rilascio del N.O. 8099/2015 il Parco non si pose la domanda di come si prevedesse l'azionamento e funzionamento dell'impianto e dei relativi impatti rispetto

all'area tutelata. Rispetto a queste domande era chiamato a chiarire il Parco e che ancora ad oggi omette le dovute risposte.

Comunque, anche a riguardo di tale argomento, stando allo scritto del Direttore del Parco, quanto evidenziato dallo scrivente nelle varie osservazioni inoltrate in sede di procedimento VIA trovano piena conferma, poiché lo stesso Direttore evidenzia che il progetto definitivo non contemplava alcun gruppo elettrogeno a differenza invece di quanto rappresentato dal RUP nelle controdeduzioni, quest'ultime ritenute però puntuali dall'ing. Patrizia De Iulio quale titolare dell'istruttoria e dalla Dott.ssa Ileana Schipani del gruppo di lavoro istruttorio nella loro relazione. Alla luce dei fatti, ciò che è stato ritenuto puntuale appaiono corbellerie e mistificazioni.

Anche in questo caso sarebbe stato gradito il fatto che il Direttore del Parco poiché a conoscenza della variante al progetto esecutivo, avesse edotto tutti della nuova ipotesi progettuale posta in essere dal Comune.

Comunque, qualora si dovesse prevedere l'inserimento del gruppo elettrogeno all'interno di uno degli edifici esistenti, si rimanda a quanto rappresentato dallo scrivente nella nota del 09.06.2017 alla lett. D) al punto *Prescrizione di cui al punto 3) e 7.2) del Giudizio n. 2788/2017*.

Di certo comunque il Parco non potrà esimersi dal valutare le misure adottate al fine di evitare percolamenti nel sottosuolo a causa di eventuali fuoriuscite di gasolio o oli dal gruppo elettrogeno così come non potrà esimersi dal valutare la presenza o meno del rispetto delle misure di prevenzioni incendi, soprattutto quanto si è all'interno di un'area tutelata, tutto ciò naturalmente esteso anche rispetto all'eventuale presenza di serbatoi per il rifornimento.

3) Servizi Igienici

Che il progetto definitivo non prevedesse alcun servizio igienico a servizio dei lavoratori e degli amanti dello sci allo scrivente è noto da oltre 2 anni e tale circostanza è stata ribadita più volte nei vari scritti.

Così come la vaga indicazione di alcuni servizi igienici all'interno di uno dei fabbricati esistenti, come evidenziato sempre dallo scrivente non godevano di alcun tipo di autorizzazione allo smaltimento dei reflui.

Strabiliante anche in questo caso il fatto che il Parco che dovrebbe vigilare e tutelare l'area protetta rilasciò N.O. 8099/2015 ed il Comitato VIA che dovrebbe valutare gli effetti derivanti dall'opera nel suo complesso ed interezza, entrambi al fine della tutela e salvaguardia dell'ambiente non si sono posti la domanda relativamente al fatto di cosa fosse previsto a riguardo.

Il Parco era stato invitato a chiarire rispetto al N.O. 8099/2015 e di come si potesse autorizzare un'opera che, come ribadito dallo stesso Direttore, nel progetto definitivo analizzato dal Parco non fu previsto alcun servizio igienico. Ma allora quale attività di controllo e vigilanza rispetto all'area tutelata pose in essere il Parco all'epoca del rilascio del citato N.O.. A quanto pare nessuna, anche perché il N.O. non contemplava alcuna prescrizione a riguardo. In pratica gli utenti avrebbero dovuto espletare i propri bisogni all'aperto.

Anche in questo caso, poiché il Parco è a conoscenza della variante al progetto esecutivo, il Direttore ci illumini sulla proposta progettuale prospettata in variante. Ci saranno delle fosse imhoff? E se esse sono assenti in area Parco?

Al Dipartimento Regionale DPE di tali opere in variante, che come ribadito dal Direttore non risultavano né nel progetto definitivo né in quello esecutivo, chiedo chi se ne accollerà i costi? Il Dipartimento DPE004 ha autorizzato tale variante? Si resta in attesa dei dovuti riscontri.

4) Movimenti Terra

Anche in questo caso rilevo un contenuto fuorviante da parte del Direttore.

Vorrei ricordare che il progetto definitivo sottoposto all'epoca al Parco, fu oggetto di autorizzazione anche da parte della Regione Abruzzo tramite il Dipartimento Politiche Sviluppo Rurale con Determinazione DPD026/01 del 28.07.2015.

Ebbene con tale autorizzazione furono assentiti movimenti terra per circa 240 mc.

Il Direttore del Parco che ha preso coscienza di quanto disposto nel progetto esecutivo solo in data 30.05.2017 quando benissimo poteva visionarlo sin dal 16.12.2016 tramite lo SRA, di certo avrà rilevato che il quantitativo di movimento terra ammontava a 764 mc. senza contare che ad oggi a tale quantità andrebbero ad aggiungersi gli scavi per lo smaltimento dei reflui e per la demolizione totale delle fondazioni esistenti.

Alla luce dei fatti, se il progetto definitivo analizzato all'epoca anche dal Parco, prevedeva movimenti per 240 mc. come può il Direttore asserire che restano immutate le prescrizioni del N.O. 8099/2015 quando alla luce dei fatti il movimento terra è stato stimato in 764 mc., dunque notevolmente superiore rispetto a quanto assentito con il N.O..

Rispetto al movimento terra appare evidente che né il Parco all'epoca del rilascio del N.O. 8099/2015 né tantomeno il Comitato VIA all'atto del Giudizio 2788/2017 e né il Dipartimento Regionale DPD026/01 nel rilasciare autorizzazione di competenza posero in essere le dovute valutazioni relativamente al fatto che a circa 150 metri dall'asse dell'impianto risulta presente la sorgente Fonte Coperchiara.

Tale circostanza, che solo oggi viene evidenziata il Direttore del Parco, con due anni di ritardo, è emersa solo a fronte della nota dello scrivente del 09.06.2017, alla lett. D) al punto *Prescrizione di cui al punto 1) e 7.1) del Giudizio n. 2788/2017.*

Invece, nella documentazione allegata al Giudizio n. 2788/2017, al punto 1.3) Ambiente Idrico a pag. 14 di 17 nella Sezione IV – Quadro di Riferimento Ambientale, l'ing. Patrizia De Iulius quale titolare dell'istruttoria e la Dott.ssa Ileana Schipani del gruppo di lavoro istruttorio si limitavano a riportare quanto desunto dallo SIA vale a dire che: **per un raggio di 200 mt. intorno all'area di progetto non si riscontra la presenza di sorgenti.**

Appare evidente che quanto asserito nello SIA non corrisponde alla realtà cartografica, il che la dice lunga sia sull'analisi relativa al movimento terra posta in essere all'epoca da parte del Parco e del Dipartimento DPD026 e sia di come fu redatta la relazione istruttoria nel procedimento VIA, relazione che a quanto pare dava de plano per veritiere le circostanze rappresentate nello SIA senza procedere agli effettivi e reali accertamenti e verifiche.

Poiché anche in questo caso il Parco è a conoscenza della variante al progetto esecutivo, il Direttore poteva chiarire a quanto ammonta effettivamente il movimento terra e sull'eventuale incidenza rispetto alla Fonte Coperchiara.

Inoltre, poiché appare evidente che le opere fondali esistenti vanno rimosse completamente a differenza di quanto previsto nel progetto esecutivo dove risultavano solo demolizioni parziali, ebbene al Dipartimento Regionale DPE di tali opere che rappresentano una variante sostanziale, chiedo chi se ne accollerà i costi? Il Dipartimento DPE004 ha autorizzato tale variante? Anche in questo caso si resta in attesa dei dovuti riscontri.

5) Attività di Monitoraggio

Al Direttore vorrei rappresentare che il monitoraggio di solito è una attività condotta durante ed a valle dei lavori.

Rispetto all'eventuale incidenza dal punto di vista idrografico ed in particolare l'incidenza rispetto alla Fonte Coperchiara lo studio va predisposto a monte in fase di progettazione e, poiché il Parco dispone dagli inizi di giugno 2017 della variante già dovrebbe conoscere il merito della questione e non aspettare monitoraggi postumi.

Al Direttore chiedo se ha contezza della Fonte Coperchiara e del suo eventuale apporto idrico e se risulta evidenziato in fase di variante qualche studio che evidenzi o meno possibili criticità derivante dalla fase di scavo rispetto alla sorgente. Evidenzio di nuovo che tra il progetto definitivo e quello esecutivo sottoposto a VIA la quantità del movimento terra aumentava in maniera esponenziale da 240 a 764 mc..

Contestualmente, rispetto al monitoraggio faunistico con particolare riferimento all'Orso Bruno Marsicano, poiché l'intervento ricade in area PATOM e poiché il Parco stesso nel 2015 nel rendere le osservazioni al procedimento VIA per il Parco Eolico denominato Tre Comuni evidenziava la presenza certa nell'area sin dal 2014 della presenza di almeno un esemplare, presenza palesemente acclarata agli inizi di giugno 2017 dalla comparsa di un esemplare presso l'abitato del Comune di Pizzoferrato, l'analisi di possibili e provabili incidenze andrebbe condotta a monte, prima di autorizzare l'intervento.

Anche perché l'impianto esistente risulta non funzionante da oltre 15 anni il che ha generato e consolidato in tale periodo un nuovo e diverso habitat, rispetto al 2002.

A riguardo dell'Orso, mi permetto di riportare le controdeduzioni rappresentate a pag. 7 del punto

C) Infondatezza delle osservazioni in ordine all'impatto sulla fauna protetta, rese dal Geol.

Pellicciotta rispetto alla procedura V.I.A., di cui si ripropone relativo stralcio:

Anche i riferimenti ad una presunta "...ricolonizzazione da parte di alcuni esemplari di orso marsicano....alcune segnalazioni, in attesa di conferma....una serie di probanti indizi che **sembrano** confermare la frequentazione dell'area.....", si fondano solo su vaghe congetture.

Del resto, non vengono neppure citate le fonti scientifiche di siffatte illazioni.

Deve ritenersi, piuttosto, che **l'Ente Parco della Maiella (che ha già espresso il proprio parere favorevole!) possiede maggiori competenze in virtù della gestione diretta delle aree in esame.**

La tesi sostenuta dal Geol Pellicciotta secondo il quale la *ricolonizzazione dell'area da parte dell'orso* risulterebbe solo un'**illazione, è stata smentita proprio dal Direttore del Parco.**

Ciò anche per evidenziare il fatto che l'ing. Patrizia De Iulis quale titolare dell'istruttoria e la Dott.ssa Ileana Schipani del gruppo di lavoro istruttorio nella loro relazione riteneva *puntuale* la controdeduzione del Comune. Proprio un bell'esempio di come si istruisce un procedimento di VIA.

Per quanto riguarda la modalità di gestione dell'impianto, vorrei rappresentare al Direttore che forse era il caso che tale circostanza il Parco la evidenziasse all'atto del rilascio del N.O. 8099/2015 quando autorizzò un impianto che non prevedeva alcuna fonte energetica per l'azionamento e funzionamento, nessun area di sosta e nessun servizio igienico.

6) Osservazioni varie

Per quanto esula dalle competenze specifiche del Parco evidenzio che vi sono altre Autorità che si stanno occupando a riguardo, si invita però il Parco all'attento rispetto e vigilanza per quanto di propria competenza.

Anche perché, nell'ultima parte della nota il Direttore parla del Progetto Esecutivo e ciò rappresenta una palese incongruenza.

Il Progetto Esecutivo era quello sottoposto a procedura di VIA come il Direttore stesso ha avuto modo di rilevare e riportare nelle proprie dichiarazioni rese in sede di audizione.

Il progetto che il Comune ha inoltrato al Parco con nota del 07.06.2017, non è e non può essere definito come Progetto Esecutivo ma bensì VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO, quando ad oggi non è ancora chiaro se l'intervento stesso sia meritevole di tutte le autorizzazioni e se sarà realizzato. In Italia ed in particolare in Abruzzo e presso il Comune di Gamberale le Varianti si fanno prima che inizino i lavori, ne prendiamo atto.

Spiego il perché trattasi di variante.

Rispetto al progetto esecutivo oggetto di VIA, a fronte delle prescrizioni si verifica quanto segue:

- Le demolizioni parziali delle vecchie opere fondali spinte solo per 50 cm al di sotto dell'attuale campagna così come previste nel progetto esecutivo, stando al giudizio n. 2788/2017 ed alla nota del Direttore, dovranno invece riguardare l'intero sistema delle fondazioni attualmente presente, il che comporta un incremento delle opere demolitorie almeno per 4 dei 5 sostegni attualmente presenti e genera un maggior costo per la fase di demolizione, trasporto, carico e

smaltimento. Di certo, tale ulteriore lavorazione rappresenta una variante sostanziale rispetto al progetto esecutivo oggetto di VIA.

Il Direttore che già dispone della variante potrebbe aiutarci nel capire di quanto aumentano le opere di demolizione dei plinti.

- Spostare il posizionamento del gruppo elettrogeno dall'esterno così come previsto nel progetto esecutivo, all'interno di uno dei fabbricati innanzitutto comporta un incremento di spesa dovuto alle imprescindibili opere per il confinamento destinato a contenere il combustibile ed oli che dovessero fuoriuscire dal gruppo stesso, non previste nel progetto esecutivo.

Oltre a ciò vi sarebbero eventuali ulteriori costi al fine del rispetto di quanto previsto dalla normativa di prevenzione incendi, quali ad esempio aperture verso l'esterno, superficie di ventilazione, corrispondenza al grado REI delle strutture compreso solai, pareti ed infissi e così via.

Tutte opere che vanno a generare diverse e differenti lavorazioni rispetto al progetto esecutivo sottoposto a VIA e che molto probabilmente genereranno costi aggiuntivi.

- Il realizzare un sistema di smaltimento delle acque reflue, rappresenta allo stesso modo una lavorazione diversa ed aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel precedente progetto esecutivo e di certo avrà un ulteriore costo derivante dagli scavi e dal sistema depurativo che si vuole adottare.

Per cui, visto che il Direttore nel prendere atto del Progetto Esecutivo nella seduta del Comitato del 30.05.2017, essendo Egli un Architetto, di certo non può non rilevare che le variazioni appena su elencate rappresentino e costituiscono una VARIANTE SOSTANZIALE sia per quanto concerne diverse e maggiori lavori sia per quanto concerne l'aumento dei costi rispetto al Progetto Esecutivo che Egli visionò in sede di Comitato VIA.

Se poi, anche in questo caso, dovesse far fede ciò che la Leitner ed il Comune di Gamberale riportano sulle testatine degli elaborati di progetto allora cadono le braccia.

Contestualmente si chiede al Dipartimento Regionale DPE, in forza di quanto disposto dal disciplinare allegato alla DGR 57/2016 se ha provveduto eventualmente all'approvazione del progetto esecutivo sottoposto e VIA e dell'attuale variante o se né ha contezza o se è all'oscuro di tutto.

Infine, il Direttore del Parco evidenzia che il progetto, aggiunto di variante, non potrà essere istruito sino a quando il Comune non fornirà lo studio della Valutazione d'incidenza.

Ebbene anche questa volta mi tocca richiamare il Parco al rispetto delle proprie norme poiché, se il Direttore ritiene che l'intervento sia assibilabile a quanto previsto al c.1 dell'art. 12 delle norme attuative, circostanza che ribadisco non può essere per quanto sancito dal Dipartimento Fili Fissi con ben due note nelle quali definiva l'opera quale *nuovo impianto* e poiché l'attuale impianto costituisce sin dal 2008 un abuso edilizio, ambientale e paesaggistico e, se l'attuale progetto in variante deve essere oggetto di approvazione all'interno di un PUR così come previsto al c.2 dell'art. 12, rappresento al Direttore a cui forse sfugge l'intero contenuto dell'art. 12 che il c.4 delle norme attuative del piano del Parco prevede che **gli effetti del PUR devono essere documentati in uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) allegato proprio al PUR.**

Di conseguenza si invita per l'ennesima volta il Parco al rispetto delle proprie norme, per cui il fatto che il Direttore indichi alla fine della nota del 02.08.2017 che il progetto non potrà essere istruito prima dell'acquisizione della Valutazione di incidenza è del tutto strabiliante poiché il progetto deve essere comprensivo ai sensi proprio dell'art. 12 c.4 anche dello SIA.

Naturalmente ci aspettiamo un nuovo affidamento da parte del Comune di Gamberale.

Per quanto concerne ciò che rappresenta il Direttore a pag. 1 della nota, relativamente al fatto che l'impianto esistente si configura come unico impianto, individuato come IS (impianto sciistico) nel Piano del Parco, ritengo doveroso evidenziare quanto segue:

➤ ai sensi dell'art. 3 c.3 punto 3.1 lett d) del DM 23/1985 e degli artt. 21 e 26 della LR 24/2005, l'impianto esistente ha ultimato la propria vita tecnica sin dal 2008 ed in quanto tale esso doveva essere rimosso dal concessionario a proprie spese ma poiché ciò non risulta in quanto l'impianto è ancora presente ma non godendo dal 2008 di alcuna autorizzazione esso si configura sì, come un unico impianto che però oltre a costituire un detrattore ambientale, paesaggistico ed ecologico presente all'interno di un'area protetta la cui tutela era ed è demandata al Parco si configura sin dal 2008 quale abuso edilizio, ambientale e paesaggistico.

Mi auguro il Direttore voglia porre in essere le dovute considerazioni a riguardo anche relativamente al dover essere e cosa ha fatto a tal riguardo il Parco sin dal 2008.

➤ il vecchio impianto risulta individuato come IS nel Piano del Parco e ciò deriva dal fatto che l'istituzione del Parco è successiva all'installazione dell'impianto.

Poiché il Piano del Parco comunque rappresenta uno strumento di pianificazione del territorio, vorrei evidenziare che il vecchio impianto risulta non più funzionante dal 2002, vale a dire da oltre 15 anni e che dal 2002 al 2015 quando fu inoltrato il progetto definitivo dunque nel lasso di tempo di 13 anni l'attività o meglio la destinazione IS aveva già perso la sua connotazione e destinazione, per cui equiparabile facendo una analogia con l'urbanistica eventualmente alle zone bianche.

Tutto ciò rappresenta squisitamente una discussione attinente la pianificazione territoriale rispetto alla quale se il Direttore vorrà confrontarsi manifestando sin da ora la mia massima disponibilità, invito però a fronte di quanto rappresentato in questi ultimi due punti nel non avventurarsi in rappresentazioni che poi potrebbe rivelarsi non fondate.

Ribadendo comunque che la nota del Direttore non risulta attinente a quanto richiesto in passato con svariate note ministeriali, vale a dire dare contezza nel merito del N.O. 8099/2015 attività che per chi all'epoca sottoscrisse tale atto poteva essere resa tranquillamente non dopo due anni e senza aspettare il Comitato VIA.

I Direttore ha eluso e continua ad eludere completamente l'argomento ed ha tirato fuori dal cilindro dopo mesi e mesi anzi anni di inerzia, nel sottoporrmì spunti di cui alle mie osservazioni rese in fase di procedimento VIA.

Se il Direttore vuol farci la gentilezza di chiarire, preferibilmente non tra due anni, il perché e su quali basi fu rilasciato il N.O. 8099/2015 quando:

- il N.O. fu reso rispetto ad un'opera che rappresentava e rappresenta sin dal 2008 un abuso edilizio, ambientale e paesaggistico;
- l'intervento non fu approvato all'interno di PUR così come stabilito dall'art. 12 delle norme attuative del Parco;
- il N.O. si riferiva ad un'opera non funzionante e non utilizzabile poiché priva della fonte energetica per l'azionamento, priva di un'area di sosta e priva di servizi igienici. Al Parco forse non spettava valutare tutti gli aspetti connessi e non nei confronti di un intervento che si andava ad inserire all'interno di un'area protetta e tutelata.
- la valutazione di incidenza all'epoca sottoposta al Parco fu ritenuta esaustiva rispetto al PATOM;

ecco, rispetto a tali criticità il Parco era stato sollecitato più volte nel dare riscontro NEL MÉRITO di un atto sottoscritto dal Direttore stesso qual'era il N.O. 8099/2015 e non rispetto ad altro.

Resta il fatto che ad oggi il contenuto del nuovo progetto in variante e dato sapere solo al Comune di Gamberale ed al Parco, il pubblico interessato naturalmente all'oscuro di tutto con la buona pace anche del Comitato VIA.

Tanto si è ritenuto doveroso segnalare allegato alla presente la nota del Direttore.

Distinti Saluti.

Ing. Dante Bucchi

Sulmona, li

- 2 AGO 2017

INVIO TRAMITE P.E.C.

ALL'ING. DANTE BUCCI
DANTE.BUCCI@INGPEC.EU

e, p.c. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
DIR.GEN. PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
DIVISIONE II - BIODIVERSITÀ, AREE PROTETTE, FLORA E FAUNA
PNM-II@minambiente.it

Alla c.a. del Dott. Antonio MATURANI
MATURANI.ANTONIO@MINAMBIENTE.IT

OGGETTO: Progetto di ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto
sciaviario nel Centro Turistico "Oasi del Cervo" nel Comune di
Gamberale (CH).

In riferimento alle pregresse note si riscontrano le osservazioni da Lei inoltrate ed
inerenti l'operato assunto da questo Ente Parco relativamente all'intervento in oggetto.

Si premette che solo in questa specifica fase dell'istruttoria questo scrivente Ente
Parco è messo nelle condizioni di poter dare un opportuno riscontro in quanto, solo l'esito
della riunione del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto
Ambientale (CCR-VIA), **tenutasi il giorno 30 maggio 2017**, ha potuto chiarire se il
Progetto di "Ristrutturazione della seggiovia monoposto in località Forcella del Comune di
Gamberale" fosse annoverabile o meno come "nuovo intervento" o se, al contrario,
rappresentasse una sostituzione dell'impianto esistente. Tale aspetto, come a Lei noto,
ha assunto un valore dirimente ed è risultato essere un passaggio chiave per l'avvio
dell'istruttoria finalizzata alla valutazione del progetto esecutivo in quanto ha, di fatto,
rimosso il principale fattore ostativo (conformità al Piano del Parco) alla sua eventuale
ammissibilità.

Infatti, in vigore del D.M. 2007 (misure minime di conservazione approvate con
DGR), **all'interno delle aree protette è assolutamente vietata la costruzione di
impianti di risalita a fune.**

La correttezza del procedimento amministrativo è, quindi, avallata anche da quanto
stabilito dall'art.12 delle NTA del Piano del Parco vigente che prevede l'ammissibilità
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sciistici esistenti
(Art.12 comma 1) e che gli interventi di modifica degli impianti oppure di modifica dei
tracciati esistenti che comportano tagli di piante o movimenti di terreno **devono essere
sottoposti a valutazione con un progetto unitario di riorganizzazione complessiva
(PUR) di ciascun impianto** da elaborare di concerto con l'Ente Parco e soggetto
all'approvazione di quest'ultimo (Art.12 comma 2). **La seggiovia di Gamberale è un
impianto esistente e si configura come un unico impianto, individuato come "IS"
(Impianto sciistico) nel Piano per il Parco ed altresì previsto nello strumento di
pianificazione del Comune di Gamberale.**

Premesso quanto sopra, di seguito verranno riscontrate le principali osservazioni da
Lei addotte.

1- Area parcheggio

L'Ente Parco non ha né autorizzato un'area destinata a parcheggio né ha in
istruttoria istanze relative all'eventuale realizzazione della stessa. Si specifica,
inoltre, che negli elaborati esaminati costituenti sia il progetto definitivo che esecutivo non
sono previsti interventi per la sistemazione o la costruzione di parcheggio né sono stati
prodotti disegni o particolari costruttivi dello stesso. Nel corso della riunione del Comitato
di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA),
tenutasi il giorno 30 maggio 2017, questo Ente Parco ha escluso qualsiasi ipotesi
progettuale relativa al parcheggio e, piuttosto, ha suggerito di garantire il trasporto dei
fruitori con apposito bus-navetta al fine di ridurre al massimo gli eventuali impatti
scaturenti dal traffico veicolare.

Prot. 8958

Pos. 36

del - 2 AGO 2017

All. _____

Rif. _____

del _____

Ns. Rif. _____

del _____

Sede Legale

Palazzo Di Sciascio
Via Occidentale, 6
66016 Guardiagrele (Ch)
Fax 0864.2570.200
P.IVA 01815660699

Sede Operativa

Badia Moironese
Via Badia, 28
67039 Sulmona (Aq)
Tel. 0864.257.01
Fax 0864.2570.450

info@parcomajella.it

pec:

parcomajella@legalmail.it

parcomajella.it

2- Gruppo elettrogeno

Il progetto definitivo, oggetto di autorizzazione di questo Ente Parco prot.n.8099/2015, non contemplava l'installazione del gruppo elettrogeno, previsto, al contrario, nel progetto esecutivo contestualmente alla realizzazione di un nuovo manufatto destinato ad ospitare l'impianto medesimo. A tal proposito questo Ente Parco ha già dato il proprio parere negativo alla realizzazione del nuovo manufatto in occasione della riunione del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA), tenutasi il giorno 30 maggio 2017, in quanto trattasi di un intervento non assentibile in Zona C Area di Protezione (art. 8 NTA del Piano del Parco).

3- Servizi igienici

Similmente al caso poc'anzi illustrato del gruppo elettrogeno, il progetto definitivo non contemplava la realizzazione di servizi igienici. Nel progetto esecutivo, invece, gli stessi vengono semplicemente rappresentati in planimetria senza peraltro specificare e relazionare quali siano le modalità per lo smaltimento dei reflui. Tale aspetto di primaria importanza dovrà comunque essere preso in considerazione nello studio di valutazione di incidenza.

4- Movimenti terra

Per quel che concerne i movimenti terra restano valide le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di questo Ente Parco prot.n.8099/2015. Pertanto i vecchi plinti di fondazione dell'impianto esistente dovranno essere demoliti ed opportunamente smaltiti con il contestuale riempimento dei vuoti ottenuti utilizzando il terreno naturale derivante dagli scavi previsti per la sostituzione dell'impianto scioviario.

5- Attività di monitoraggio

Questo Ente Parco ha già chiarito agli amministratori del territorio di Gamberale (presenti nella riunione del Comitato VIA) che l'eventuale assenso alla realizzazione dell'impianto sarebbe stato ulteriormente subordinato ad un controllo del Parco mediante attività di monitoraggio continue e ricorrenti (*pianificazione adattativa*) in particolare per quel che concerne:

- Eventuali impatti sulla sorgente Fonte Coperchiara, collocata a circa 150 ml. dall'asse dell'impianto;
- Monitoraggio faunistico con particolare riferimento all'Orso Bruno Marsicano;
- Impatti sulla vegetazione;
- Definizione della tempistica e delle modalità di esecuzione dei lavori;
- Modalità di gestione dell'impianto;
- Rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti.

6- Osservazioni varie

Si rappresenta che questo Ente Parco non ha specifiche competenze in merito alle argomentazioni sottoelencate:

- modalità di espletamento delle gare;
- computi metrici e relative voci di spesa;
- procedure relative alla gestione finanziaria degli interventi in oggetto;
- affidamento di incarichi specialistici per studi e valutazioni
- verifica del rispetto della normativa inerente la sicurezza degli impianti.

Si comunica, per completezza, che il Progetto Esecutivo già agli atti di questo Ente Parco non potrà essere istruito fin quando non sarà acquisito dal Comune di Gamberale lo studio della Valutazione d'Incidenza, ex art.6 D.P.R. 120/2003, inerente sia le fasi ed i tempi delle lavorazioni di cantiere che quelle del futuro esercizio dell'impianto.

Acquisite le risultanze del suddetto studio, questo scrivente Ente Parco provvederà ad adottare tutte le determinazioni di merito che saranno oggetto di evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa.

IL DIRETTORE
Arch. Oremo DI NINO

02 agosto 2017